

Cap. 12°: LA POSIZIONE DI DELFINO

1. La posizione di Francesco Delfino. Le valutazioni della Corte di primo grado.

Secondo l'impostazione accusatoria, non essendo utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte in sede di indagini, la responsabilità dell'imputato sarebbe basata sul suo collegamento con Giovanni Maifredi e, principalmente, sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla compagna di questi, Clara Tonoli, nonché, inoltre, su altri elementi che identificavano l'imputato come soggetto legato con ambienti estremisti di destra, da lui favoriti a scopo di eversione. Ad avviso del PM, premesso che vi erano state alcune anomalie nel processo penale contro Fumagalli Carlo + 57 (c.d. *M.A.R.*), il rapporto con il Maifredi non era di semplice collaboratore di Delfino, ma era un rapporto paritario fra membri di una organizzazione che poi avrebbe deciso l'attentato di piazza della Loggia.

La Corte di primo grado ha, innanzitutto, precisato come dalla sentenza sul *M.A.R.* si desumesse che il Maifredi, presentatosi al capitano Delfino verso la fine del 1973 per informarlo dell'attività di un'organizzazione denominata *M.A.R.*, aveva consentito di trarre in arresto i principali componenti del gruppo, registrando le conversazioni intercorse tra i partecipi e prestandosi a organizzare un finto scambio di armi contro esplosivo, che aveva condotto in data 9.3.1974 all'arresto in flagranza di Giorgio Spedini e Kim Borromeo. Successivamente, a seguito degli sviluppi investigativi, erano stati tratti in arresto, nella prima quindicina del maggio del 1974, gli altri componenti del gruppo.

Il teste Bonardi Giovanni, in questo dibattimento, confermava di essere stato richiesto dal Maifredi di aiutarlo e, appresa la preparazione da parte di amici di un attentato, dichiarava di aver procurato un incontro tra Maifredi e Delfino, all'*IDRA*, intorno alla prima quindicina di gennaio del 1974; aveva poi saputo, poco tempo dopo, dell'arresto di Spedini e Borromeo ed aveva constatato l'assenza di Maifredi dai luoghi di lavoro, aggiungendo che il Pasotti, titolare dell'*IDRA*, gli aveva riferito

di un ammanco di cassa dovuto al Maifredi e, successivamente, verso l'anno 1980, gli aveva detto che il cap. Delfino gli aveva imposto di non denunciare il fatto minacciandolo.

I primi giudici hanno rilevato come la pubblica accusa avesse contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dal Maifredi in ordine al momento della conoscenza con il Delfino, tenuto conto di quanto affermato principalmente dalla sua compagna Tonoli Clara.

Ripercorrendo sinteticamente il narrato della testimone come esposto dalla Corte di primo grado, si evidenzia che la Tonoli, sentita nel procedimento *M.A.R.* in data 29.9.1977, dichiarava quanto segue:

che, conosciuto il Maifredi a Brescia quando lavorava all'*IDRA*, aveva vissuto con lui dal 1968 fino ad ottobre 1974;

che successivamente se ne era andata, perché per mesi aveva vissuto nella paura, a causa degli amici di Maifredi che venivano a frequentare la loro abitazione (Pippo Glisenti, Tartaglia, Borromeo, Spedini);

che sapeva che per il cap. Delfino lavorava il Maifredi, il quale una sera, *"molti mesi prima dell'arresto dei ragazzi"*, gli aveva dato il numero di telefono della caserma dei carabinieri per chiamare il militare e farlo venire a casa;

che così aveva visto per la prima volta il capitano;

che il giorno dopo, avendo visto in casa alcuni bigliettini recanti le parole *"carro armato, tritolo o plastico"*, si era recata dal cap. Delfino per chiedere spiegazioni;

che il giorno successivo il capitano gli aveva risposto: *"Signora, qui suo marito ha dovuto scegliere, o andare in prigione o fare quello che sta facendo"*;

che Maifredi gli aveva detto che lavorava con i carabinieri perché non si fidava di quelli della questura e che registrava le conversazioni (a questo riguardo aveva anche visto un microfono deposto dentro una scatoletta);

che Maifredi, il quale si era sempre professato fascista, aveva in casa sacchi di pallottole, pistole, telescriventi, radio trasmittente;

che, pur ignorando quanto Maifredi guadagnasse, aveva sempre visto “*tantissimo denaro*”, nonché il fatto che il compagno conduceva una vita assai dispendiosa; che, licenziato dall’*IDRA*, quando il dott. Tempra aveva scoperto un ammanco di 17 milioni di lire, il Maifredi aveva deciso di scappare e le aveva chiesto di avvisare di tale fuga il cap. Delfino, al quale, dunque, ella aveva raccontato tutto, alla presenza del dott. Trovato e del giudice Arcai;

che aveva spesso sentito Maifredi parlare a Borromeo di esplosivo, sia nei primi tempi, sia pochi giorni prima dell'arresto;

che una sera il Maifredi le aveva portato in casa la somma di circa 2 milioni di lire, senza darle spiegazioni;

che si era meravigliata del fatto che dopo il processo, nessuno avesse denunciato il furto di 17 milioni di lire.

Ha sottolineato la Corte di primo grado come in questa escussione, avvenuta a distanza di poco più di tre anni dall’arresto dei componenti del *M.A.R.*, la Tonoli avesse collocato la conoscenza che aveva avuto del rapporto tra Maifredi e Delfino a molti mesi prima dell’arresto dei ragazzi e non avesse mai accennato al possesso di esplosivo, né alla strage di Brescia, anche se, nel prosieguo, la Tonoli avrebbe poi sostenuto che, allorquando aveva cominciato a parlare, sarebbe stata bloccata.

Ha puntualizzato il primo giudice come dalle dichiarazioni rese dalla stessa Tonoli alla Procura di Brescia fosse poi emerso che ella era stata introdotta nel processo per tentare di screditare il Maifredi e che all’epoca delle dichiarazioni nutriva un forte risentimento nei confronti del Delfino, al punto che si era addirittura scagliata contro di lui.

La Corte di primo grado ha poi riferito quanto dichiarato da Carlo Fumagalli in dibattimento. L’imputato riferiva:

che nel 1976/1977 la Tonoli era scappata di casa e si era rifugiata da suo padre;

che al padre aveva riferito che, nei giorni in cui era esplosa la bomba, Maifredi

aveva avuto un esplosivo sotto il letto e che dopo la bomba, il giorno stesso, due aiutanti di Delfino avevano prelevato i bambini e li avevano portati in barca; che il Maifredi aveva portato due milioni in casa ed aveva detto alla Tonoli “*questi te li manda Delfino*”;

che la Tonoli aveva confermato quanto detto davanti all'avv. Tassi e che era disposta a testimoniare.

Queste circostanze non erano però state rese dalla Tonoli. L'avv. Tassi aveva tentato di incalzarla, ma era stato interrotto dal Presidente che gli aveva fatto presente che l'imputato non era Maifredi.

Un mese dopo l'audizione, la Tonoli nello studio dell'avv. Pinna rendeva alcune dichiarazioni al dott. Arcai, il quale, già giudice istruttore nel procedimento relativo al *M.A.R.*, aveva avuto il proprio figlio arrestato nel primo procedimento per la strage di piazza della Loggia.

Il cap. Girardo aveva avuto colloqui informali con il Fumagalli, che lo aveva indirizzato alla Tonoli, la quale poi gli aveva fatto presente di aver parlato con Arcai; il Girardo si era rivolto a quest'ultimo che, nella primavera del 1994, gli avrebbe dunque consegnato gli appunti presi in merito a tali dichiarazioni.

Dai predetti appunti emergeva:

che la Tonoli si lamentava per il fatto che nessuno voleva sapere la verità e che era animata da rancore contro il Delfino, il quale aveva preso contatti con Maifredi già un anno e mezzo prima del dicembre 1973;

che il Maifredi faceva da istruttore di armi e di tiro a molti altri ragazzi e adulti, oltre quelli arrestati e che regalava armi a un capo di P.S., il quale gli forniva migliaia di proiettili da guerra, traccianti comprese, e glieli portava a casa in grossi sacchetti; che l'esplosivo sequestrato a Sarnico era stato fornito da Maifredi;

che Maifredi era pagato da Delfino (particolare dei 2 milioni);

che il giorno 28.5.1974 Maifredi, prima di uscire, aveva raccomandato che nessuno uscisse di casa;

che pochi minuti dopo era esplosa la bomba, sicché poi, immediatamente, erano sopraggiunti in casa carabinieri, i quali avevano portato i suoi due bambini sul Garda (ove poi sarebbero andati anche Maifredi e Tonoli) e il bambino di Maifredi a Gussago;

che Maifredi e Delfino avevano detto che “*una bomba così non se l'erano aspettata neppure loro*”, indicando come mandanti alcuni industriali di Brescia, dei quali avevano fatto il nome;

che un notevole quantitativo di esplosivo era stato fatto nascondere da Maifredi in campagna di Rovato;

che Maifredi aveva diverse ricetrasmittenti e una telescrivente;

che il giorno 28 maggio Delfino aveva ordinato a Maifredi di non farsi trovare da nessuno, e di non rispondere a domande di alcuna autorità;

che quello stesso giorno era stata ordinata dal “n° 25” un’azione dimostrativa in funzione antisindacale, al più con danni lievi e alle forze dell’ordine;

che, quindi, vi era stato disappunto per morti non volute (errore tecnico sulla potenza della bomba, non prevista pioggia ecc.);

che il “n° 25” aveva stanziato per la difesa del gruppo Buzzi 40 milioni di lire, con l’ordine di tacere e inquinare, garanzia di difesa e assoluzione;

che il 29.5.1974 Delfino aveva dato a Maifredi un *identikit* del presunto autore della strage;

che Maifredi, pur avendo previsto la fuga e preso contatti nel maggio 1974 in Spagna, non era poi fuggito per le garanzie ricevute;

che sulla strage di Brescia “B.” e gli altri non erano stati colpevoli, non essendo stati gli autori materiali, nel mentre al “n° 25” erano riconducibili i mandanti.

In data 8.7.1984 (come precisava Arcaì nel verbale del 19.5.1997), l’avv. Tassi informava che Tonoli aveva detto che la bomba del 28 maggio 1974 era stata confezionata in casa sua da Maifredi, il quale era poi stato rimproverato da quelli del “n° 25” per essere andato al di là delle intenzioni e degli ordini.

La Tonoli, sentita dal PM in data 11.6.1994, aggiungeva, tra l'altro:
che da moltissimi anni non aveva avuto più contatti con il Maifredi, nei confronti del quale non nutriva alcun sentimento (aveva allevato da sola il figlio che aveva avuto da lui e che ora aveva 22 anni);
che negli otto anni di convivenza con il Maifredi il loro tenore di vita era stato molto elevato;
che quando era scoppiata la bomba in piazza della Loggia il Maifredi era rientrato a casa disperato ed impaurito (la teste confermava l'arrivo dei carabinieri in casa e il trasferimento sia di entrambi, sia dei bambini);
che, nei giorni successivi alla strage il Maifredi, nel commentare quanto era successo in piazza della Loggia, aveva detto che lì sarebbero dovuti morire alcuni carabinieri, anziché i civili e "*se l'era presa*" con Delfino, dicendo che non aveva dovuto autorizzare qualcosa che invece aveva autorizzato (la teste aggiungeva di non aver compreso se il Maifredi avesse inteso riferirsi alla manifestazione sindacale organizzata per quel giorno in piazza della Loggia);
che parlando con il cap. Delfino aveva compreso come il Maifredi, forse perché ricattato dal militare, facesse in realtà il doppio gioco con le persone del suo gruppo;
che il Maifredi le aveva poi spiegato che in realtà lui non era mai stato un fascista e che si era prestato a fare la parte del fascista per infiltrarsi nel gruppo del Fumagalli su disposizione di Delfino;
La Tonoli riconosceva poi in fotografia Cesare Ferri, come uno dei giovani che aveva visto a casa sua.

Nel corso dell'audizione resa in data 18.6.1994, la Tonoli, inoltre, riferiva:
che dei fatti collegati agli arresti del 9 marzo del 1974 era venuta a conoscenza direttamente dal Maifredi;
che all'epoca era sempre stata scortata dai carabinieri in qualunque luogo fosse

andata;

che poco prima del 9 marzo 1974, appresa la notizia dal Maifredi che i ragazzi (Borromeo e Spedini) sarebbero stati arrestati (con l'esplosivo in loro possesso), aveva chiesto maggiori spiegazioni al Delfino, il quale le aveva chiesto se ella avesse ritenuto necessario, per maggiore tranquillità, che anche il Maifredi venisse arrestato a seguito dell'operazione, in modo che nessuno potesse sospettare quello che era stato in concreto il suo ruolo (cioè quello del "*doppio gioco*");

che tuttavia il Maifredi, a questa proposta, aveva espresso un netto dissenso;

che ella era stata al corrente nei dettagli della trappola predisposta per l'arresto dei ragazzi, i quali avrebbero dovuto recarsi forse a Milano, presso un capannone o un'officina del Fumagalli, a prelevare l'esplosivo, la cui destinazione (almeno apparente) sarebbe stata la Valtellina, dove esso sarebbe stato scambiato con armi (Maifredi le aveva riferito che l'operazione avrebbe dovuto necessariamente concludersi nella provincia, per volontà di Delfino, che, altrimenti, al di fuori di tali confini, non avrebbe potuto gestire l'operazione);

che, secondo i programmi di Delfino, all'arresto dello Spedini e del Borromeo sarebbero seguiti molti altri arresti delle persone inserite nel gruppo di Fumagalli;

che, secondo il programma concordato con il Delfino, il Maifredi si sarebbe fermato unitamente ai due ragazzi presso il ristorante "*Le Palafitte*" di Iseo, con la scusa di consumare un caffè; lì, nell'uscire avrebbe gettato all'interno di un grosso vaso di basilico, un pacchetto di sigarette vuoto sul quale avrebbe dovuto annotare il numero di targa della vettura dei due ragazzi (recuperando il pacchetto i carabinieri avrebbero potuto individuare il mezzo, pieno di esplosivo, nonché arrestare i due ragazzi);

che il pomeriggio di quel giorno, dopo l'arresto, il Maifredi, rincasato, si era chiuso dentro casa ed aveva abbassato le serrande, per far credere di essere scappato (su disposizione di Delfino erano rimasti chiusi in casa per 48 ore, dopo di che non era stato più possibile l'arresto);

che comunque quanto riferito al giudice Arcai, ad eccezione dell'ultima annotazione, corrispondeva al suo ricordo;

che prima del dibattimento il Tartaglia era venuto a cercarla per porle una serie di domande in relazione all'attività del Maifredi, essendo convinto che fosse stato lui a confezionare l'ordigno utilizzato per la strage di piazza della Loggia e probabilmente le aveva anche spiegato le ragioni di questa sua certezza;

che probabilmente il Tartaglia voleva da lei alcune conferme o comunque che al processo per il *M.A.R.* dicesse ciò che sapeva, per aiutarli;

che, al riguardo, il Tartaglia (al quale ella non dava molto credito, considerandolo "*un pazzo*"), aveva sbraitato e fornito anche spiegazioni circa i modi con cui il Maifredi avrebbe confezionato l'ordigno;

che anteriormente all'arresto di Borromeo e Spedini (forse due mesi prima), aveva effettivamente visto il Maifredi trafficare in casa – insieme a una o due persone - con una scatoletta a forma di parallelepipedo allungato, delle dimensioni di circa 13 x 8 centimetri, per 4 centimetri d'altezza, di colore grigio-verde, contenente sia numerosi candelotti di colore marroncino chiaro lunghi 20/25 centimetri circa, dal quale fuoriuscivano fili elettrici e che egli aveva spiegato trattarsi di plastica, sia alcune bombe a mano (4 o 5) del tipo ad "*ananas*";

che tutto questo materiale, che andava e veniva da casa, dopo l'arresto di Spedini e Borromeo, era stato fatto sparire dal Maifredi;

che il Tartaglia, durante quell'incontro, aveva accusato il Maifredi di averli traditi e di avere addirittura confezionato la bomba per piazza della Loggia su incarico di Delfino;

che, prima di lasciare definitivamente il Maifredi e di recarsi a Roma, aveva avuto con il giudice Arcai un incontro informale presso la fermata di un autobus nel centro di Brescia in orario serale, nel corso del quale ella aveva risposto a domande attinenti al processo *M.A.R.* ed in particolare ai rapporti tra il Maifredi e Delfino;

che, successivamente, a Brescia, verso la primavera del 1978 o forse un anno prima,

aveva incontrato il giudice Arcai presso lo studio legale di piazza Vittoria, in presenza degli avvocati Pinna e Sechi di Brescia.

Nel corso dell'escussione del 22.6.1974 la Tonoli dichiarava che il Maifredi aveva svolto anche funzioni di guardaspalle del Pasotti (titolare dell'impresa *IDRA*), del quale era anche il suo confidente, sicché era molto conosciuto dagli industriali (tra i quali ricordava anche Lucchini, Stefana e Pietra).

Nel corso dell'audizione del 2.7.1994 la Tonoli riferiva:

che nella notte tra il 28 ed il 29 maggio 1994 aveva telefonato al cap. Giraudo per informarlo che quella sera, durante la cena al ristorante il "*Melograno*" di Costalunga, cui aveva partecipato in compagnia di circa una decina di amici, l'ing. Belardi, parlando con il sig. Bitante in ordine alla strage di Brescia, aveva fatto alcune affermazioni che l'avevano molto colpita;

che la sera del 28 maggio il Belardi, il quale era molto amico del dott. Giannini (nonché del giudice Arcai) ed era intervenuto in piazza della Loggia immediatamente dopo la strage su convocazione dell'autorità giudiziaria, redigendo anche la perizia relativa all'ordigno, aveva ripreso a parlare di quell'argomento, sottolineando in particolare la dabbenaggine, se non la malafede, di Giannini, il quale, a suo dire, aveva ordinato di lavare la piazza subito dopo l'esplosione, compromettendo così tutte le indagini ed in particolare la possibilità di individuazione e raccolta di elementi di prova (sebbene gli avesse fatto presente che tale comportamento avrebbe pregiudicato le indagini, il Giannini aveva continuava a sbraitare in piazza, ordinando di far sparire tutto e giustificando poi il suo comportamento con l'impressione che aveva destato in lui la vista di tutto quel sangue);

che il Belardi, durante quella cena, aveva definito il cap. Delfino un grandissimo mascalzone, il quale avrebbe vissuto al di sopra delle proprie possibilità e avrebbe

tenuto un comportamento che non era mai stato oggetto di seri accertamenti;
che l'ing. Belardi aveva anche detto che era stato il cap. Delfino ad aver voluto la strage, senza fornire maggiori spiegazioni;
che in occasione della telefonata della notte tra il 28 ed il 29 maggio 1994 aveva messo molta fretta al capitano affinché venisse subito a Brescia, dicendogli che se avesse avuto il telefono sotto controllo ella avrebbe potuto correre seri pericoli (era convinta che il Delfino avrebbe potuto far controllare il suo telefono);
che circa 5 minuti dopo la strage, il Maifredi che quella mattina si era recato al lavoro alle sette, come faceva tutti gli altri giorni, era sopraggiunto a casa, pallido come un morto, e gli aveva chiesto subito se lei avesse saputo cosa fosse successo (la teste ha poi confermato ancora una volta quanto accaduto quel giorno con riferimento al trasferimento della sua famiglia);
che era stato durante la permanenza sul motoscafo, dopo la strage di Brescia, che il Maifredi le aveva spiegato che la bomba in piazza della Loggia era destinata a colpire i Carabinieri e non i civili, e che l'ordigno aveva avuto effetti molto più devastanti di quelli programmati (le aveva anche riferito che in quel periodo si erano rotti determinati equilibri nell'ambito dell'"organizzazione");
che nei giorni antecedenti la strage aveva sentito più volte il Maifredi lamentarsi del fatto che la manifestazione in piazza della Loggia, organizzata dai sindacati contro i fascisti, fosse stata autorizzata;
che anche in occasione dei commenti sulla strage, il Maifredi aveva "tirato in ballo" il nome del cap. Delfino;
che il Delfino, secondo quanto ella aveva sempre ritenuto, aveva soltanto finto di infiltrare il Maifredi nei ranghi dell'organizzazione, in realtà aderendo a quelli che erano i fini ultimi della stessa, che soltanto in apparenza combatteva;
che, infatti, il militare - a conoscenza già da tempo della presenza in un *bunker* in Rovereto dell'esplosivo, poi sequestrato il 9 marzo (come desumibile dal contenuto del fogliettino che riproduceva dettagliatamente quel luogo, ove era stato custodito

l'esplosivo stesso, nonché dai discorsi dei "ragazzi") e del fatto che il Delfino aveva tollerato la presenza delle armi in casa - era stato al corrente della circostanza che i "ragazzi" fossero andati in detto *bunker* ad esercitarsi armati (come le aveva confidato il Maifredi), provvedendo pure a foraggiare i medesimi (alludeva qui la teste alla somma di 2 milioni di lire che il Maifredi aveva ricevuto dal Delfino con l'incarico di consegnarla ai "ragazzi");

che queste circostanze aveva tentato di dirle di fronte alla Corte d'Assise, nel processo del *M.A.R.*, ma era stata subito bloccata energicamente dal dott. Trovato, il quale le aveva detto che stava dicendo delle sciocchezze;

che da quanto riferitole dal Maifredi, nonché dai discorsi che questi faceva con Sorsoli, aveva dedotto che gli stessi industriali costituivano una delle principali fonti di finanziamento del *M.A.R.*, nel senso che aderivano alle finalità ultime di questo movimento (al riguardo, ricordava pure una discussione avvenuta in casa sua, in presenza di varie persone adulte, tra le quali il Tartaglia);

che dal Maifredi aveva appreso che non tutti gli appartenenti al *M.A.R.* sarebbero stati arrestati e che una persona deliberatamente non arrestata era stata il Sorsoli, in quanto amico di Maifredi e al corrente del fatto che quest'ultimo svolgeva un lavoro per conto del cap. Delfino;

che effettivamente Maifredi aveva avuto rapporti con un poliziotto all'incirca suo coetaneo, con il quale aveva avuto degli scambi di munizioni;

che in merito all'*identikit* del presunto autore della strage, aveva visto in mano al Maifredi alcuni fogli raffiguranti un individuo, quando entrambi erano tornati a Brescia dopo la permanenza sul motoscafo.

La Corte di primo grado ha poi riportato, nelle parti di maggior interesse, il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra la Tonoli e il capitano Giraud, nonché il contenuto essenziale delle dichiarazioni testimoniali rese da Tartaglia Ezio, Arcai Giovanni, avv. Tedeschi Aldo, Sorsoli Carmelo e Pasotti

Adamo, le quali, nella prospettiva accusatoria, avrebbero riscontrato quelle fornite da Tonoli Clara.

Nel passare, quindi, a valutare il narrato della Tonoli, i primi giudici hanno, innanzitutto, evidenziato come talune dichiarazioni, spesso le più compromettenti nei confronti dell'imputato, fossero state riferite non direttamente dalla donna ma da terzi, i quali, nei confronti dell'imputato, avevano forti ragioni di risentimento.

In particolare, Fumagalli e Tartaglia erano stati arrestati da Delfino, mentre Arcai non aveva nascosto la scarsa stima che aveva nei confronti dell'ufficiale che gli aveva arrestato il figlio. Parimenti, la stessa Tonoli, per sua esplicita ammissione, aveva nutrito sentimenti di astio nei confronti dell'allora capitano Delfino.

Da qui la necessità di esaminare con molta cautela le dichiarazioni rese da costoro, potendo essere frutto di un'interpretazione *in malam partem*.

In particolare, l'episodio relativo alla cena avvenuta la sera prima della strage nella quale Delfino avrebbe riferito a Maifredi di non uscire di casa l'indomani, era stato riferito unicamente da Tartaglia, il quale aveva detto che era stato raccontato dalla Tonoli in udienza nel processo *M.A.R.* e immediatamente dopo.

Senonché, l'avv. Tedeschi, cioè l'unico soggetto che avrebbe potuto confermare l'episodio, non ne aveva avuto memoria ed inoltre contraddittoria era risultata la stessa affermazione del Tartaglia in ordine al fatto che in un primo tempo non aveva dato importanza alla frase.

Peraltro, la stessa Tonoli, l'unica volta che il cap. Giraud, nel corso del colloquio telefonico, le aveva chiesto di riferirne, aveva affermato di non aver partecipato a tale cena, trattandosi di un fatto saputo da Maifredi, il quale le aveva detto della presenza di Sorsoli.

Sorsoli aveva smentito di aver mai partecipato ad una cena con Delfino ed, inoltre, il teste Giraud aveva confermato che il cap. Delfino era stato escusso in Sardegna nella tarda mattinata del 27.5.1974, con ciò escludendosi che potesse aver partecipato a cene con Maifredi, sia la sera del 27.5.1974, sia la sera precedente.

Da tanto i giudici di *primae curae* hanno desunto come fosse del tutto inverosimile, o comunque frutto di una cattiva interpretazione da parte dei suddetti testimoni, il racconto della cena della quale la stessa Tonoli non aveva riferito alcunché nel lungo interrogatorio reso alla Procura di Brescia.

Quanto alla raccomandazione da parte del Maifredi alla Tonoli di non uscire di casa la mattina della strage, trattavasi di circostanza riferita, per la prima volta, dalla Tonoli al dr. Arcai nel colloquio del 29.10.1977, non menzionata durante l'audizione in Procura e negata dalla stessa Tonoli nel colloquio telefonico con il Giraud, allorquando questi aveva introdotto l'argomento.

Con riferimento poi alla circostanza che il Maifredi si sarebbe presentato in casa, dopo la strage, turbato, ha puntualizzato la Corte di primo grado che essa, riferita ad Arcai e verbalizzata davanti ai PM di Brescia, nonché ribadita nel colloquio telefonico, appariva credibile e confermata anche dal teste Sorsoli, oltre che indirettamente dal Pasotti.

A tal riguardo, la Corte d'Assise di Brescia ha ricordato che il Sorsoli aveva riferito che il giorno della strage egli era fuori della sede ed era rientrato notando del trambusto. In portineria c'era pure Maifredi. Vi era stata la reazione dei sindacati e di quelli che erano tornati dalla manifestazione, i quali l'avevano spinto contro un muro. Per 20 giorni gli era stato impedito l'accesso in fabbrica.

Il Pasotti aveva poi raccontato della decisione del "*consiglio di fabbrica*" che aveva chiesto il licenziamento di Maifredi e di altre 3 persone, nonché il fatto che era stato costretto a corrispondere al Maifredi alcune somme per convincerlo a non rientrare, poiché quello aveva fatto opposizione alla decisione.

La stessa Tonoli, sempre al PM, aveva riferito di una manifestazione dei dipendenti dell'*IDRA*, svoltasi sotto casa contro Maifredi a cagione delle sue idee politiche.

Secondo i primi giudici, era dunque del tutto plausibile che il Maifredi, visto quanto avvenuto in fabbrica immediatamente dopo la strage, fosse rientrato precipitosamente a casa spaventato.

Riguardo, poi, all'intervento dei carabinieri, trattavasi di circostanza che, riferita sia al padre di Fumagalli, sia ad Arcai, era stata ribadita dalla Tonoli nel corso dell'audizione da parte della Procura, ma era stata smentita sia dal Maifredi, sia dall'imputato Delfino, sia dal maresciallo Siddi, il quale aveva pure precisato che i suoi interventi erano stati successivi alla strage in conseguenza di litigi tra il Maifredi e la Tonoli, la quale si era rivolta all'*Arma*, in quanto il Maifredi era stato loro collaboratore.

La domestica Severina Peroni aveva pure smentito la Tonoli (la quale aveva affermato che era presente nell'abitazione il giorno della strage), dichiarando che aveva cessato di lavorare per la famiglia Maifredi un paio di settimane prima della strage e, pur confermando di aver avuto in custodia per 2 o 3 giorni il figlio della Tonoli e di Maifredi dopo la strage, non aveva fatto alcun accenno alla presenza di carabinieri.

Ad avviso della Corte di primo grado, mentre era provato che effettivamente la famiglia Maifredi dopo la strage si fosse allontanata di casa (come del resto aveva confermato lo stesso Maifredi), non vi era prova certa dell'intervento dei carabinieri, essendovi plurimi elementi di segno contrario che smentivano la Tonoli.

Volgendo poi la disamina al particolare della bomba destinata a piazza della Loggia, ha rilevato la Corte d'Assise di Brescia che la prima menzione della presenza di un esplosivo sotto il letto di Maifredi nei giorni precedenti la strage sarebbe stata fatta al padre del Fumagalli, mentre nessun accenno di tale presenza vi era stato nell'audizione del processo *MAR*, né nel colloquio con Arcai.

Quanto, poi, all'appunto del 1984 di Arcai, questi ne aveva riferito il contenuto all'avv. Tedeschi, il quale, però, lo aveva smentito.

Secondo la Corte di primo grado, si era trattato di confidenze che Arcai aveva ricevuto in riferimento a quel colloquio, che, quindi, era avvenuto all'epoca in cui lo aveva riferito il Tartaglia e non la Tonoli. Peraltro, in riferimento a quel colloquio la Tonoli aveva negato di aver parlato di bombe o del coinvolgimento di Maifredi nella

strage, attribuendo tali dichiarazioni al Tartaglia, il quale aveva ammesso di aver potuto fare dichiarazioni del genere per provocare la Tonoli, smentendo che questa avesse parlato di bombe.

Nell'escussione resa in Procura, la Tonoli aveva smentito esplicitamente l'appunto dando del pazzo al Tartaglia che parlava del Maifredi come artefice della bomba destinata a piazza della Loggia e dichiarando di aver sì visto dell'esplosivo in casa, ma prima dell'arresto di Spedini e Borromeo e narrando di un involucro con dei fili elettrici che ne uscivano che il Maifredi gli avrebbe detto essere plastico.

Peraltro, la stessa Tonoli aveva riferito che, dopo l'arresto dei "ragazzi", le armi erano state portate via dai carabinieri.

L'unico accenno che la Tonoli aveva fatto della presenza di una bomba nei giorni antecedenti a piazza della Loggia, era quello avvenuto durante il colloquio telefonico notturno con Giraud.

Ha tuttavia osservato la Corte di primo grado il fatto che la Tonoli, poco tempo prima aveva riferito al pubblico ministero che era stato il Tartaglia a parlargli di un esplosivo preparato dal Maifredi, sicché inattendibile sarebbe stata sul punto la teste, sul presupposto che quanto riferito avrebbe potuto essere frutto di suggestione o del suo stato alterato, tenuto conto che la medesima, fino a poco tempo prima davanti alla Procura, aveva espressamente smentito la circostanza.

Hanno pure notato i primi giudici che, in questo processo, si sarebbe trattato del terzo tipo di ordigno.

Secondo la Corte di primo grado, infatti, tale ordigno non era quello visto da Digilio, in quanto, diversamente da quanto affermato dall'accusa (che aveva valorizzato il cartoncino ondulatino descritto sia dalla Tonoli, sia dal Digilio), la forma dell'ordigno era totalmente diversa (la Tonoli parlava di uno scarponcino, non vedeva né la sveglia, né i candelotti e alludeva a tempi che non coincidevano, avendo accennato al fatto che lo avrebbe visto prima ancora che Soffiati fosse partito da via Stella).

Hanno, dunque, ritenuto i primi giudici come mancasse compatibilità tra i narrati dei vari soggetti coinvolti nella vicenda, sicché non poteva pervenirsi ad un giudizio di responsabilità.

In ordine, invece, ai discorsi di Maifredi dopo la strage, premesso che non risultava che al padre di Fumagalli fossero state riferite considerazioni di Maifredi dopo la strage, né che di esse si fosse parlato nel corso dell'audizione del *M.A.R.*, ovvero da parte del Tartaglia, ha evidenziato la Corte di primo grado come la prima volta che vi era stato un accenno in tal senso fosse stato davanti al dott. Arcai, dove la Tonoli aveva parlato del giudizio espresso da Delfino, Maifredi e i mandanti della strage (individuati in un gruppo di industriali) in ordine all'inaspettata potenza della bomba, senza alcun riferimento ai carabinieri quali obiettivo dell'attentato.

La Tonoli, nell'accennare al fatto che Maifredi nel motoscafo gli aveva detto che avrebbero dovuto morire i carabinieri e che l'ordigno era stato più potente del previsto, aveva ricalcato considerazioni fatte dal Tartaglia. Inoltre, la Tonoli aveva riferito che Maifredi tirava in ballo Delfino per qualsiasi cosa.

Peraltro, nelle conversazioni telefoniche con Giraudo, nessun accenno vi era stato alle confidenze del Maifredi.

Anche su tale punto, dunque, la Tonoli non era apparsa lineare, poiché quanto dichiarato in Procura non era stato coincidente con quanto avrebbe riferito ad Arcai. In Procura non aveva parlato della organizzazione di industriali come mandanti della strage (il ruolo eversivo era stato limitato ai finanziamenti al *M.A.R.* ed era stato smentito il sostegno dato a Buzzi). In tale prospettiva il collegamento fra il gruppo degli industriali e la strage era venuto meno.

Il discorso poi sui carabinieri quali obiettivo della strage, contrastava con la versione fornita ad Arcai, che pur la Tonoli diceva corrispondente al suo ricordo. Infatti, se i mandanti della strage fossero stati gli industriali che si proponevano di colpire il sindacato, del tutto illogico sarebbe stato che la bomba fosse stata indirizzata sui carabinieri.

Ad avviso della Corte di primo grado, era poi comunque contrastante con la logica la circostanza che il Maifredi, il quale collaborava con i carabinieri e con Delfino e che era, secondo la Tonoli, protetto dall'Arma che immediatamente era intervenuta per salvaguardare il suo nucleo familiare, avesse dovuto colpire proprio coloro che lo proteggevano.

Unendo tali considerazioni al ritardo con il quale la testimone aveva riferito questo particolare (a distanza di decenni dai fatti), riecheggiando opinioni da altri espresse, i primi giudici hanno, dunque, ritenuto la Tonoli non credibile anche su tal punto. Quanto ai soldi di Delfino, ha osservato la Corte di primo grado che, secondo Fumagalli, la Tonoli aveva riferito al padre che dopo la strage Maifredi avrebbe portato a casa due milioni, dicendo che provenivano da Delfino.

Di tale somma la Tonoli ne aveva parlato soltanto durante l'audizione per il processo *M.A.R.*, senza darne alcuna collocazione temporale e dicendo che il Maifredi non aveva indicato la sua provenienza. Secondo gli appunti di Arcai, il Delfino aveva pagato Maifredi dandogli due milioni, ma la circostanza non era ricollegata alla strage, mentre Tartaglia, nell'escussione in Procura, aveva riferito che i soldi erano stati consegnati da Delfino a Maifredi per consegnarli ai "ragazzi" (quindi, necessariamente, prima della strage).

Conclusivamente, i primi giudici hanno ritenuto sostanzialmente inaffidabile il narrato della Tonoli, siccome contenente elementi sicuramente erronei, altri sicuramente inattendibili, altri ancora ambigui e non univoci.

Ad avviso della Corte di primo grado, una volta venuta meno la certezza del coinvolgimento del Maifredi con la strage di piazza della Loggia, appariva evidente che tutte le altre considerazioni in ordine alle stranezze del rapporto tra Maifredi e Delfino - quali il narrato diverso di alcuni testimoni (Tonoli e Sorsoli) in ordine all'epoca di effettiva conoscenza fra i due, o la falsità delle date di alcuni verbali, o ancora la mancata inclusione nel rapporto di alcune figure di secondo piano (come

sostenuto da Maifredi), se mettevano in dubbio la veridicità della versione ufficiale e facevano intuire diverse scansioni temporali - non consentivano tuttavia di istituire collegamenti con la strage di Brescia.

La stessa identificazione di Delfino con "*Palinuro*" (in ipotesi, ufficiale golpista al servizio dell'eversione di destra), anche se dimostrata, non avrebbe aggiunto nulla al quadro delineato, in mancanza di collegamenti tra il *Palinuro* e la strage di Brescia. Tutte le testimonianze tese a dimostrare che *Palinuro* era in collegamento con il *M.A.R.* e che con esso era collegato anche Delfino, si scontravano con l'ovvia considerazione che il collegamento era con il *M.A.R.* e non con la strage di Brescia, e che, comunque, il Delfino era colui che aveva sgominato l'organizzazione del *M.A.R.*, sicché quegli eventuali collegamenti avrebbero potuto essere interpretati come un collegamento del Delfino con gli ambienti eversivi del *M.A.R.* proprio al fine di sgominarlo.

Troppo generiche erano poi le affermazioni di alcuni soggetti (fra cui Lauro) in ordine al coinvolgimento di Delfino in un più ampio disegno golpista riguardante tutte le azioni eversive dal 1969 in poi, atteso che una cosa era essere partecipe di un generico piano eversivo che prevedesse di realizzare anche stragi, altra cosa era ideare, organizzare o semplicemente cooperare, anche solo moralmente, alla realizzazione di una singola strage (ciò che per il cap. Delfino non era possibile apprezzare, mancando elementi certi e specifici che collegassero l'imputato alla strage di Brescia).

Nel passare a verificare i rapporti intercorsi tra il Delfino ed Ermanno Buzzi, la Corte di primo grado, dopo aver premesso che il Buzzi, condannato in primo grado dalla Corte di Assise di Brescia per la strage di piazza della Loggia, poi, nelle more del processo d'appello, era stato ucciso nel carcere di Novara da Tuti e Concutelli, ha evidenziato come la sentenza di secondo grado, unitamente all'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di strage, avesse avvertito come ugual sorte processuale

sarebbe stata quella di Buzzi, se non fosse morto.

I primi giudici, dopo aver riportato il testo dei volantini, attribuiti al Buzzi, preparati immediatamente dopo la morte di Silvio Ferrari e poco prima della strage¹¹⁰, e dopo aver ricordato come fosse stata ipotizzata la conoscenza da parte del Buzzi della prossima realizzazione della strage, in base ai suoi collegamenti con *Ordine Nuovo*, hanno sottolineato come non fosse emersa alcuna prova certa di un collegamento dell'attentato con tale gruppo eversivo.

Inoltre, mentre il primo volantino era stato ricevuto il giorno dei funerali di Silvio Ferrari e, quindi, spedito prima ancora che fosse stata indetta la manifestazione in piazza della Loggia (e comunque sarebbe stato indicativo soltanto di una generica volontà di vendicare, sia pure in modo cruento, Silvio Ferrari), il secondo volantino non aveva avuto collegamento alcuno con l'attentato, essendo stato indirizzato contro specifici soggetti e locali pubblici, rei di favorire la sodomia e lo smercio di droga (peraltro era stato spedito il giorno prima della strage e, quindi, senza che vi potesse essere il tempo di depistare l'attenzione della forze dell'ordine dalla manifestazione, al fine di poter agire più tranquillamente in piazza della Loggia). Esclusa, dunque, la possibilità che dai volantini potesse trarsi una qualche conoscenza da parte del Buzzi della strage e, per tale via, ritenere il Delfino consapevole del prossimo attentato, i primi giudici hanno precisato come agli atti del processo vi fossero alcune dichiarazioni che indicavano il Buzzi quale informatore del Delfino, o quanto meno dei carabinieri, in relazione a furti di quadri di valore.

La Corte di primo grado ha poi rilevato che, secondo l'ipotesi accusatoria, questo rapporto di collaborazione tra Buzzi e Delfino sarebbe stato confermato da una sorta di accordo in ordine al processo sulla strage, nel quale il Buzzi avrebbe agito in modo da farsi condannare in primo grado, in cambio della sua assoluzione in appello.

¹¹⁰ Per la trascrizione integrale dei suddetti volantini, si rinvia al § 1. del Cap. I°.

A tal proposito nell'impugnata sentenza sono state riportate, in sintesi, le dichiarazioni rese da alcuni testi, tra i quali l'avv. Bruno Lodi, all'epoca difensore del Buzzi.

Ad avviso dei primi giudici, gli elementi illustrati, mentre da un lato consentivano di ritenere che effettivamente il Buzzi fosse un informatore dei carabinieri, probabilmente in contatto con Delfino per il recupero di quadri, non altrettanto apparivano univoci nel condurre ad affermare che il Buzzi si fosse accordato con l'allora capitano Delfino per essere condannato in primo grado dietro la promessa di essere assolto in appello.

Ed invero, le dichiarazioni di Fumagalli, Zucchi, Fisanotti e Guido contrastavano con tale prospettiva. Al Fumagalli, addirittura, Buzzi aveva detto che aveva minacciato di coinvolgere l'arma dei carabinieri se fosse stato condannato, mentre agli altri aveva parlato di una montatura da parte dei carabinieri, ed il riferimento era evidentemente a Delfino.

Non poteva escludersi, da quanto detto a Guido, che il Buzzi avesse creduto di cavarsela e di riuscire a convincere il Bonati, il ladro di quadri autoaccusatosi, a ritrattare le accuse. Ciò avrebbe spiegato anche le divergenze in ordine alla linea difensiva con l'avv. Lodi, che mirava a coinvolgere nella strage i servizi segreti, con ciò, peraltro, non risolvendo la posizione di Buzzi, il quale ben avrebbe potuto fare da semplice manovalanza dell'altrui disegno.

Il piano di Buzzi era probabilmente molto più concreto e, probabilmente, era mirato a screditare il Bonati, avendo gli altri imputati che lo accusavano per lo più ritrattato. L'atteggiamento confidenziale visto dal Tartaglia si era riferito ad un periodo antecedente alle accuse per la strage e, quindi, non appariva utilizzabile in funzione della prova di un accordo fra i due nel senso sopra precisato. Inutilizzabili erano poi le dichiarazioni del Bertoli, in quanto riferite a voci dell'ambiente carcerario.

In conclusione, la Corte di primo grado ha ritenuto come non vi fossero prove che fra il Buzzi ed il Delfino vi fosse stato un accordo nel senso ipotizzato dall'accusa e

come, anzi, le carte processuali avessero evidenziato il contrario, cioè il Delfino teso ad accusare Buzzi anche esercitando pressioni sui suoi coimputati.

E tali pressioni erano state confermate sia da Angelino Papa, al quale sarebbe stata addirittura offerta una somma per confermare le accuse, sia dalla Giacomazzi, la quale aveva visto un Delfino teso a sollecitare energicamente che confessasse ed accusasse gli altri.

Restava da chiarire se tali condotte fossero frutto di una convinzione di Delfino in ordine alla colpevolezza degli imputati del primo processo strage, utilizzando metodi non certo ortodossi, ovvero frutto di un calcolo per favorire la propria carriera, ovvero ancora, frutto di collusione con coloro che avevano eseguito la strage.

Secondo la Corte di primo grado, per concludere in tale ultimo senso sarebbe stato necessario provare che Delfino fosse stato a conoscenza del piano delittuoso prima che esso fosse stato realizzato, versandosi, altrimenti, in ipotesi di semplice favoreggiamento.

Tale prova certa non era stato possibile acquisire, né dai rapporti con Maifredi, né da quelli con Buzzi, scaturendo da essi elementi tutt'al più ambigui ed interpretabili in varie direzioni, né attraverso le supposte informazioni assunte dal tenente colonnello Del Gaudio, come ipotizzato dall'accusa al termine della sua memoria.

Anche ammettendo che il Delfino fosse stato informato da Del Gaudio del contenuto degli appunti di Felli e non ne avesse tenuto conto, ciò non provava che egli fosse stato a conoscenza della strage prima che fosse stata realizzata, ma, tutt'al più che gli fosse stata fornita una pista di cui non aveva tenuto conto.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

L'appellante ha iniziato l'esposizione delle proprie doglianze in relazione alla posizione dell'imputato Delfino, lamentando il fatto che la Corte d'Assise di Brescia si era limitata essenzialmente ad allegare il contenuto dei verbali dei vari soggetti

coinvolti (Tonoli Clara, Arcaì Giovanni, Maifredi Giovanni, etc.), della trascrizione delle intercettazioni telefoniche, nonché degli appunti redatti dal giudice Arcaì e dall'avv. Pinna, a seguito del colloquio con la Tonoli, avvenuto nel 1977.

Per contro, secondo l'appellante, i giudici di primo grado non avevano preso in considerazione:

le anomalie del rapporto Delfino-Maifredi, peraltro risalente a quasi un anno prima, rispetto a quanto dichiarato da Delfino (come desumibile dalle dichiarazioni rese della Tonoli e da Carmelo Sorsoli);

gli enormi contrasti, emersi nell'ambito di questo processo, tra le dichiarazioni rese dall'imputato e quelle rese da Maifredi. Contrastanti talmente eclatanti da indurre sostanzialmente il primo a minacciare di denuncia il secondo, per il reato di calunnia;

il fatto che il verbale del 21 dicembre 1973 fosse falso, sia perché Maifredi non ricordava di aver mai verbalizzato alcunché nella caserma dei Carabinieri, sia perché il teste Giovanni Bonardi aveva fornito la prova documentale di avere messo in contatto Maifredi con i Carabinieri di Brescia a metà gennaio del 1974;

le dichiarazioni dell'ispettore Antonio Del Giacco, che confermavano l'anomalia del rapporto di Maifredi con Delfino e attestavano che era stato il secondo ad infiltrare il primo nel *M.A.R.*;

le intercettazioni delle conversazioni di Maifredi con Del Giacco, dalle quali si desumeva che il primo era a conoscenza della "centuria" che aveva provocato la strage di piazza della Loggia;

il rapporto paritario (e non già di collaborazione) tra Maifredi e Delfino, emerso dalle intercettazioni, indicative del fatto che i predetti, di comune accordo, avevano impedito l'arresto di due componenti del *M.A.R.* (come ammesso dallo stesso Maifredi);

le intercettazioni dalle quali risultava che Maifredi avrebbe "fatto la spola" con piazza della Loggia, due giorni prima della strage.

Ad avviso dell'appellante, le dichiarazioni della Tonoli (ritenute inattendibili dai giudici di primo grado), illuminate anche dagli appunti consegnati dal giudice Arcai, contenevano un'implicita accusa nei confronti del convivente Giovanni Maifredi e di Francesco Delfino in ordine alla strage di Brescia.

Ha poi rilevato l'appellante che la Tonoli, nel corso dell'esame dibattimentale cui era stata sottoposta nel processo a carico di Carlo Fumagalli, aveva comunque accennato ad alcuni appunti che aveva visto a casa sua, dopo il primo incontro tra Maifredi e Delfino, riportanti l'annotazione "*tritolo o plastico*" e ai lunghi colloqui di Maifredi con Borromeo, in tema di esplosivi.

Né rilevava il fatto che non era stata confermata da Maifredi e Delfino la circostanza, riferita dalla Tonoli, dell'intervento dei carabinieri che, subito dopo la strage, avrebbero fatto allontanare da Brescia la donna e lo stesso Maifredi, tenuto conto che i predetti non avevano avuto interesse a confermare un fatto che avrebbe compromesso la loro posizione di imputati.

Per contro, la predetta circostanza era stata riscontrata dalle dichiarazioni di Carlo Fumagalli, il quale, in tempi non sospetti, dopo essere già stato condannato per il *M.A.R.*, aveva riferito l'episodio in quanto appreso dal proprio padre.

Ha aggiunto l'appellante che se il giudice Arcai, che ebbe a condensare queste circostanze nell'appunto del 29 ottobre 1977, avrebbe potuto considerarsi un teste non indifferente, non altrettanto poteva dirsi per l'avv. Pinna, il quale aveva confermato la corrispondenza di quegli appunti a quanto affermato dalla donna.

Secondo l'appellante, l'appunto dimostrava il coinvolgimento di Maifredi e Delfino nella strage.

Ha, in proposito, sottolineato il pubblico ministero appellante che la donna, se anche avesse potuto avere dei motivi di risentimento nei confronti di Delfino, non altrettanto avrebbe potuto affermarsi con riguardo a Giovanni Maifredi, del quale, anzi, aveva presunto la buona fede anche in situazioni particolarmente sospette, come quando lo aveva visto confezionare una bomba, pochi giorni prima della

strage di Brescia.

Erroneamente i primi giudici avevano ritenuto che la presunta visione della bomba sarebbe stata collocata troppo presto rispetto alla fissazione della manifestazione del 28 maggio, e cioè 10 o 15 giorni prima, tenuto conto che, per contro, la Tonoli aveva precisato che tale episodio si collocava dopo il 19 maggio, giorno della morte di Silvio Ferrari, e cioè tra il 19 e il 28 maggio.

Secondo l'appellante, considerato che la data della manifestazione era stata comunicata il 23 maggio, non vi era alcuna ragione per ritenere la visione della bomba non compatibile con i tempi della strage.

Quanto al rilievo, formulato dalla Corte di primo grado, che il Maifredi, collaborando con i carabinieri, dai quali era protetto, non li avrebbe mai colpiti, l'appellante ha ritenuto come esso fosse del tutto illogico, tenuto conto che il reale rapporto di Maifredi era con il cap. Delfino e che, se questi avesse voluto colpire i suoi stessi colleghi, sarebbe stato assolutamente plausibile che Maifredi, suo collaboratore, avesse avuto lo stesso obiettivo.

Peraltro, ad avviso dell'appellante, i giudici di *primae curae* avevano dimenticato non solo che Maifredi aveva fatto quelle confidenze alla Tonoli su un motoscafo, in un momento in cui erano isolati dal resto del mondo, ma soprattutto che lo stesso Maifredi aveva precisato che la bomba aveva avuto effetti più gravi e devastanti di quelli previsti, così dimostrando di essere al corrente degli obiettivi della strage, siccome evidentemente appresi dal cap. Delfino.

Errato, a giudizio dell'appellante, era il convincimento della Corte di primo grado che le dichiarazioni della Tonoli sarebbero state frutto delle suggestioni conseguenti alle confidenze di Ezio Tartaglia.

Innanzitutto, l'annotazione presente sull'appunto del giudice Arcai valutata dal primo giudice e risalente all'8 luglio 1984, successiva ad altre, prescindeva dalle dichiarazioni della Tonoli ed era del seguente tenore: "*Avv. T. informa A e S. che T. li ha detto in casa di T. ove si trovava di recente, che la bomba del 28 fu confezionata*

in casa sua da M. che poi fu rimproverato da quelli del 25 per essere andato al di là delle intenzioni ed ordini”.

Inoltre, il giudice Arcai aveva affermato di aver appreso dall'avv. Tedeschi che la Tonoli, in casa di Tartaglia, aveva riferito che Maifredi aveva confezionato a casa sua la bomba poi esplosa in piazza della Loggia.

Vero era che l'avv. Tedeschi aveva smentito la circostanza. Tuttavia, ha osservato l'appellante, il giudice Arcai avrebbe potuto erroneamente attribuire all'avv. Tedeschi circostanze apprese dall'avv. Carlo Tassi (che nel processo del *M.A.R.* aveva difeso, tra gli altri, Ettore Fumagalli, padre di Carlo Fumagalli).

A dimostrazione che quanto riferito dalla Tonoli non era stato frutto di suggestioni e di circostanze apprese dal Tartaglia, l'appellante ha fatto rilevare:

- che la donna, il 18.6.1994, aveva dichiarato di essere stata una volta sola a casa del Tartaglia, prima del dibattimento di 1° grado;
- che il discorso che la Tonoli aveva ascoltato da Tartaglia era generico e basato su supposizioni, nonché ben diverso dal ricordo effettivo della donna;
- lo stesso Tartaglia, sentito circa il suo eventuale convincimento in ordine alle responsabilità di Maifredi nel confezionamento dell'ordigno di Brescia, non aveva ricordato di aver fatto un discorso del genere, pur confermando sia le capacità di Maifredi nel confezionamento degli ordigni, sia la disponibilità di esplosivi presso la sua abitazione, sia addirittura il ruolo che il predetto avrebbe svolto nella predisposizione di un ordigno destinato a distruggere l'abitazione dello stesso Tartaglia.

Ha, quindi, ritenuto l'appellante che, per seguire le argomentazioni svolte dalla Corte, sarebbe stato necessario ritenere:

- 1) che Arcai nulla avesse compreso in ordine alle confidenze dell'avvocato (“T.”) circa le dichiarazioni che la Tonoli avrebbe fatto a Tartaglia;
- 2) che Tartaglia avesse detto il falso, negando di aver riferito alla Tonoli che l'ordigno lo aveva confezionato Maifredi;

3) che la Tonoli fosse stata talmente alterata, in occasione della telefonata con il cap. Giraud, da rendere proprio un convincimento di Tartaglia, che quest'ultimo aveva affermato di non aver mai espresso.

Da tanto l'appellante faceva discendere la tesi che le dichiarazioni della Tonoli non potessero essere stato il frutto di così tanti errori e sovrapposizioni, ma avessero riprodotto conoscenze proprie, non derivanti da suggestioni provocate dal Tartaglia. Conseguentemente, la Tonoli era attendibile e l'accusa nei confronti di Delfino era fondata, soprattutto se messa in relazione con tutti gli altri elementi che deponevano per un rapporto tra Delfino e Maifredi diverso da quello sostenuto dai medesimi.

Ha poi trattato l'appellante il tema relativo all'identificazione del cap. Delfino con il sedicente cap. *Palinuro* (già sviluppato nella memoria del 29 ottobre 2010); identificazione che la Corte d'Assise di Brescia aveva ritenuto irrilevante.

Quanto ai rapporti intercorsi tra Francesco Delfino ed Ermanno Buzzi, ha rilevato il pubblico ministero appellante come ai giudici di primo grado fosse sfuggito il significato della rilevante attività di inquinamento probatorio compiuta dall'ufficiale, al fine di far apparire come responsabili della strage soggetti che con la stessa nulla avevano avuto a che fare.

In particolare, non era stato colto il fatto che Buzzi (secondo quanto illustrato dal teste avv. Bruno Lodi, suo difensore), nelle lettere che erano destinate a passare al vaglio della censura, "*si scagliava contro l'istruttoria, dicendo peste e corna dei giudici*", mentre nei rapporti con il legale si era opposto a qualsiasi iniziativa che avesse mirato a contrastare il corso dell'istruttoria, come se avesse avuto un ben preciso ruolo da svolgere, quale "*momentaneo capro espiatorio*" della vicenda processuale, confidando in un diverso esito del giudizio di appello.

Ha evidenziato l'appellante come il Buzzi, avanti il magistrato, avesse mostrato di accettare supinamente quella che era sembrata ormai la sua sorte ed anzi, pur

protestando la propria innocenza, avesse detto cose che avevano finito per coinvolgerlo maggiormente.

Si è domandato, inoltre, l'appellante come fosse stato possibile che proprio un informatore di Delfino fosse stato coinvolto nella strage e condannato in primo grado, unitamente ad Angelino Papa. Tanto più che Buzzi era stato autore di due lettere anonime (del 21 e del 27 maggio 1974) che avevano preannunciato la strage. Paradossalmente, la Corte d'Assise di primo grado, secondo l'appellante, aveva trasformato l'attività di inquinamento di Delfino, addirittura, in un elemento valutato in favore dell'ufficiale, laddove aveva rilevato che tale attività, compiuta accusando Buzzi, non si sarebbe conciliata con un accordo tra i predetti.

In realtà, ha segnalato l'appellante (seguendo l'interpretazione dell'avv. Lodi), se Buzzi, d'accordo con Delfino, non si era validamente difeso dalle accuse, ma aveva assecondato di fatto l'impostazione dell'indagine, era normale che lo stesso Delfino, perfettamente d'accordo con lui, avesse manovrato testi ed imputati per indirizzare l'indagine nella direzione voluta.

Ha, infine, sottolineato l'appellante come nel corso della discussione orale fosse emersa l'esistenza di comunicazioni informali tra il ten. col. Manlio Del Gaudio, comandante del Gruppo Carabinieri di Padova, ed il cap. Delfino, comandante del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Brescia, per motivi molto meno gravi di quelli connessi con il contenuto degli appunti informativi del *SID* di Padova, che, secondo quanto emerso dalla testimonianza del gen. Giovanni Battista Traverso, erano stati fatti visionare al suddetto Del Gaudio.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, considerato che era stata raggiunta la prova che l'ufficiale piduista Del Gaudio aveva avuto conoscenza del contenuto del noto appunto informativo del *SID* di Padova, allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974, ben prima che esso fosse stato trasmesso al gen. Maletti, appariva assai probabile che il primo avesse informato il cap. Delfino, che era territorialmente

competente a svolgere i relativi approfondimenti, dei rilevanti contenuti dell'appunto. Nessuna indagine, però, era stata compiuta da Delfino nella direzione delle preziose informazioni contenute nel menzionato appunto.

La Corte d'Assise di Brescia aveva concluso nel senso che, anche se l'imputato ne avesse avuta notizia, sarebbe stato configurabile, al più, un'ipotesi di favoreggiamento nei confronti del gruppo di Padova (che in realtà era di Venezia-Mestre), mancando la prova che il gruppo medesimo fosse stato coinvolto nella strage di Brescia.

Anche qui l'appellante ha ravvisato nella motivazione dell'impugnata sentenza un'opera di parcellizzazione degli elementi dell'accusa, laddove, invece, la condotta di favoreggiamento, perfettamente in linea con l'attività inquinante tesa a condurre l'indagine nella direzione di un gruppo locale, non era stata riferibile ad una persona qualsiasi, ma ad un ufficiale golpista, accusato da una teste di essere coinvolto nell'attentato.

In conclusione, ha ritenuto l'appellante come anche Francesco Delfino fosse stato raggiunto da elementi che, considerati nel loro insieme, avrebbero dimostrato il suo coinvolgimento nella strage di Brescia.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Le predette parti civili appellanti, dopo aver ribadito come anche per la posizione dell'imputato Francesco Delfino la valutazione da parte dei primi giudici fosse stata carente di contestualizzazione e di approccio sistematico agli elementi di prova, hanno sottolineato come, diversamente dalla Corte d'Assise di Brescia, non occorreva valorizzare eccessivamente le dichiarazioni rese da Tonoli Clara, ma concentrare l'attenzione sugli altri elementi indiziari, senza mai prescindere dalla dimostrata esistenza, all'epoca, di un programma eversivo diretto al sovvertimento dell'ordine democratico, avente quali protagonisti gruppi della estrema destra e

soggetti appartenenti a diversi apparati dello Stato.

In questa prospettiva aveva acquisito particolare spessore probatorio l'attività compiuta, prima e dopo la strage di piazza della Loggia, da Francesco Delfino, comandante del Nucleo Investigativo di Brescia.

Elementi indizianti significativi erano stati:

la figura del Maifredi ed il rapporto di questi con Delfino;

il rapporto tra Delfino e Buzzi (il quale, legato ad *Ordine Nuovo-Ordine Nero*, aveva redatto due volantini precedenti la strage, coincidenti con i contenuti ideologici delle riunioni descritte dalle *veline* e con il volantino rivendicativo della strage redatto dal Baldassarre);

la figura di Buzzi come descritta dal difensore avv. Lodi nei momenti antecedenti il trasferimento a Novara;

la pesante attività inquinatoria posta in essere nel corso della prima istruttoria.

Ad avviso degli appellanti, la Corte di primo grado non aveva spiegato per quale motivo, così come il gen. Maletti e l'ammiraglio Martini avevano mentito, anche l'investigatore Delfino avesse mentito in ordine alla vicenda del *M.A.R.* e ai rapporti con Maifredi. Inoltre, non aveva spiegato per quale ragione l'imputato avesse corso il rischio di intraprendere una violenta, brutale e anche visibile attività di inquinamento, pressione e minaccia sui testimoni della prima istruttoria, né perché questa attività, per di più assai prossima alla strage, fosse stata idonea ad allontanare le indagini proprio dal gruppo veneto-milanese di *Ordine Nuovo-Ordine Nero*.

Per contro, i citati elementi indiziari avevano consentito di comprendere le ragioni per le quali i vertici dei servizi si fossero preoccupati così tanto del contenuto delle *veline*, tenuto conto che un rapporto del comandante Del Gaudio aveva attestato come di esso i carabinieri erano stati a conoscenza in data anteriore a quella indicata nelle suddette *veline* e che altro atto aveva attestato dei rapporti tra Del Gaudio e Delfino, proprio in ordine alle indagini sulla strage di Brescia.

A tal riguardo, la figura di "*Palinuro*", ufficiale dei carabinieri coinvolto nel disegno

golpista del c.d. “*golpe Borghese*”, con il preciso ruolo di fiancheggiatore e di tramite con le organizzazioni terroristiche della destra eversiva, era stata puntualmente ricostruita nel corso del dibattimento di primo grado, e la sua identificazione con l'imputato Delfino era stata accertata attraverso l'escussione dibattimentale e l'acquisizione delle dichiarazioni di numerosi testimoni e documenti (tra i quali il provvedimento di archiviazione per prescrizione del G.I.P. del Tribunale di Roma del 30/10/1997, nei confronti di Gianadelio Maletti e altri).

L'identificazione di Francesco Delfino in *Palinuro* era stata rilevante anche perché, i numerosi testimoni che l'avevano confermata avevano posto l'imputato in diretta correlazione con organizzazioni e soggetti che nell'ipotesi accusatoria erano stati direttamente coinvolti nella strage di piazza della Loggia, come le *S.A.M. (Squadre Azione Mussolini)* e *Ordine Nero*.

Il processo aveva accertato l'esistenza di rapporti tra Delfino e la divisione Pastrengo che, sotto il comando del generale Palumbo, aveva rappresentato una vera e propria centrale dell'eversione ed era stata legata strettamente alla Loggia Massonica P2. Alcuni testimoni avevano poi confermato l'esistenza di legami tra la stessa Pastrengo e il *M.A.R.*

Ettore Malcangi aveva definito Palinuro “*ufficiale golpista fiancheggiatore delle S.A.M.*”, precisando come egli stesso, dovendo compiere un'operazione con le *S.A.M.*, avesse assunto informazioni proprio sul capitano Delfino.

Edgardo Bonazzi aveva riferito dell'esistenza di un unico anello di congiunzione tra l'azione del *M.A.R.*, gli attentati di *Ordine Nero* con il gruppo di Esposti e con i progetti del Centro Studi *Ordine Nuovo* e di *Avanguardia Nazionale*, confermando anche i legami esistenti tra l'imputato e quest'ultimo gruppo, nonché il fatto che Delfino era stato “*garante del trasporto di esplosivi nel territorio di Brescia*”.

L'imputato era risultato essere stato in rapporti con Giancarlo Esposti e con Cesare Ferri.

In particolare, a giudizio degli appellanti, i riferiti legami di Delfino con le *S.A.M.*

(di cui aveva parlato Digilio come il gruppo destinatario dell'ordigno di via Stella) e con esponenti di *Ordine Nero* (l'organizzazione responsabile dell'ideazione della strage di Brescia, come emerso dal contenuto delle *veline* della fonte Tritone) non potevano essere ritenuti “*ininfluenti*” nella valutazione di quelle condotte di inquinamento sistematico poste in essere dall'imputato nel corso delle indagini da lui guidate.

Hanno sottolineato gli appellanti che il dibattimento aveva consentito di accertare come l'intera attività investigativa fosse stata caratterizzata dagli interventi inquinanti dell'imputato, diretta a perseguire una pista artefatta e precostituita (quella nei confronti di Buzzi, dei fratelli Papa, di Cosimo Giordano), non solo ai fini di coprire i veri autori della strage e le loro collusioni con esponenti delle istituzioni, ma anche e soprattutto per nascondere le proprie responsabilità nel fatto e i propri legami con le organizzazioni coinvolte.

Era risultato da numerose testimonianze come Delfino avesse nascosto, per almeno quindici giorni, la notizia del riconoscimento a Brescia, da parte di un prete, don Marco Gasparotti, del terrorista di destra milanese Cesare Ferri la mattina del 28 maggio 1974. In tal modo il Ferri aveva avuto il tempo di organizzare la propria fuga.

Parimenti significativo era stato l'atteggiamento di Delfino nel tardo pomeriggio del 9 giugno, allorquando, mentre si era trovato in attesa di eseguire la perquisizione in casa di Silvio Ferrari, avendo notato Ermanno Buzzi nei pressi della pizzeria “*Ariston*” insieme ad Angelo Papa, aveva detto al Giudice Arcai: “*Ricordati di questo incontro, ci potrà essere utile in futuro*”.

La “*svolta*” nelle indagini era avvenuta con gli arresti ai primi di gennaio del 1975 di Ermanno Buzzi e dei fratelli Papa, ragazzini dediti alla piccola criminalità.

L'attività inquinante di Delfino era emersa già dall'arresto di Buzzi. In proposito la Corte d'Assise d'Appello aveva affermato che “*la decisione dei carabinieri di mettere ad ogni costo le manette ai polsi di Buzzi emerge da un particolare: il*

verbale di arresto attribuisce a Buzzi un gesto di violenza fisica nei confronti del brig. Boni, il rapporto invece non menziona più la violenza rappresentando un Buzzi che si dà alla fuga, si rifugia in un cortile e viene qui raggiunto dagli inseguitori, nessuno dei quali riceve spintoni". D'altronde, il brigadiere Boni, il 13 gennaio 1975, aveva poi escluso di avere ricevuto una spinta.

Era questo il primo atto di quel lavoro esercitato dal Delfino, il quale, secondo la citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, aveva perseguito *"l'obiettivo di incriminare Buzzi per strage, come se la responsabilità dello stesso fosse un dato già acquisito"*.

Luigi Papa, che aveva dichiarato di aver saputo dal figlio Domenico che Buzzi aveva messo le bombe in piazza della Loggia, sentito in dibattimento nel primo processo, aveva dichiarato che era stato indotto a fare quella dichiarazione accusatoria nei confronti di Buzzi dal maresciallo Arli, il quale lo aveva *"tenuto sotto"* dieci giorni, notte e giorno, promettendogli che i suoi figli sarebbero venuti subito fuori di prigione e che gli avrebbe procurato cinque paia di scarpe per sua moglie. E lo stesso Delfino, nell'interrogatorio rese avanti la Corte d'Assise di Brescia del primo processo, aveva ammesso di aver dato incarico al m.llo Arli di frequentare la famiglia Papa.

L'istruttoria dibattimentale aveva ricostruito gli interminabili interrogatori, a volte proseguiti sino a notte inoltrata, a cui era stato sottoposto il povero Angelo Papa, appena diciottenne e ridotto in isolamento, subendo pressioni psicologiche di ogni genere.

Hanno sottolineato al riguardo le parti civili appellanti come Angelo Papa, nel ripercorrere davanti alla Corte d'Assise di Brescia del primo processo la serie di pressioni, suggerimenti, induzioni, subite nel corso dei suoi interrogatori, avesse in particolare raccontato che il 6 marzo 1975, nel corso di una pausa di un interrogatorio presso il Nucleo Investigativo di Cremona, Delfino gli aveva detto: *"(...) noi sappiamo che Buzzi c'entra con la strage; se tu ci dai notizie, se collabori*

per te c'è un regalo di dieci milioni. Per chi dà notizie c'è questo regalo. Ti assicuriamo che ti terremo in disparte, non preoccuparti, tu esci". Il Papa aveva replicato di non saper nulla di quel fatto; al che il cap. Delfino gli aveva richiesto di confermare quello che gli dicevano i magistrati se avesse voluto salvarsi.

Proprio a causa di questo episodio, Papa Angelo aveva poi confessato a Delfino la propria presenza in piazza della Loggia nel momento in cui Ermanno Buzzi aveva messo la bomba nel cestino.

Questo incontro, del quale non era rimasta alcuna traccia, era stato peraltro riscontrato nel corso del primo dibattimento dalle dichiarazioni rese dallo stesso Delfino, il quale aveva confermato di aver effettivamente parlato al Papa di dieci milioni e di libertà provvisoria, seppur in termini dubitativi.

Hanno, dunque, sottolineato le parti civili appellanti come l'intervento di Francesco Delfino nei confronti di un testimone di appena diciotto anni, in condizioni psichiche precarie, prostrato da mesi di isolamento carcerario e dagli interminabili interrogatori, con l'offerta di denaro e libertà in cambio di una falsa accusa, avesse rappresentato un fatto di una gravità inaudita. Un fatto che avrebbe dimostrato come il Delfino avesse mirato a inquinare le indagini.

Diversamente, l'impugnata sentenza aveva liquidato in poche righe tutta questa vicenda, definendo quali semplici "*pressioni*" i comportamenti depistanti del Delfino, nonostante che essi si fossero sistematicamente ripetuti nei confronti di altri soggetti, come avevano confermato alcuni tra gli imputati e i testimoni del primo processo (Ombretta Giacomazzi, Cosimo Giordano, Andrea Arcai, Arturo Gussago, i fratelli Papa).

L'attività inquinante del Delfino era stata pure attuata con l'invio dei carabinieri presso gli Ospedali Civili di Brescia per recuperare la cartella clinica di Andrea Arcai pochi giorni prima del suo riconoscimento, nonché con la perquisizione in casa di Silvio Ferrari che, eseguita dai Carabinieri a dieci giorni di distanza da quella svolta dalla Questura, aveva portato al rinvenimento di esplosivo in un armadio che

era stato già accuratamente e inutilmente perquisito.

A giudizio degli appellanti, la condotta inquinante di Delfino era talmente scoperta da potersi spiegare solo con la necessità di intervenire a qualunque costo per coprire le proprie responsabilità.

Inoltre, secondo gli appellanti, era stato proprio nel rapporto intercorrente tra Buzzi e Delfino e nell'attribuzione di paternità a Buzzi dei due volantini che avevano anticipato la strage, che erano individuabili elementi concreti della conoscenza da parte di Delfino di cosa sarebbe accaduto a Brescia.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, la quale aveva limitato il rapporto Delfino-Buzzi al recupero d'opere d'arti, gli appellanti hanno evidenziato come fosse stato dimostrato che il Buzzi, estremista di destra, era stato certamente un confidente di alcuni membri del Nucleo Investigativo (come confermato dai testi, Paolo Siddi e Carlo Arli), la cui posizione apicale era occupata da Delfino, destinatario di tutte le informazioni.

Peraltro, il rapporto confidenziale tra Ermanno Buzzi e l'imputato Delfino era stato sostanzialmente confermato da innumerevoli testimoni (Raffaele Papa, Giuseppe Lo Presti, Ezio Tartaglia, Aldo Tedeschi, Fernando Ferrari, Giuseppe Fiocca).

Hanno evidenziato le parti civili come, pertanto, le collimanti circostanze riferite da Martino Siciliano avessero assunto una rilevanza eccezionale. In particolare, la presenza di Buzzi a Venezia insieme a Carlo Maria Maggi, la sua presenza ad Abano Terme presso la casa di Gian Gastone Romani, l'essere presentato come uomo di Giancarlo Rognoni comunque legato all'ambiente di *"La Fenice"*, erano tutte circostanze che costringevano a riconsiderare la figura di Buzzi e il suo ruolo nella strage.

Gli appellanti hanno, inoltre, notato come la conferma più evidente della natura del rapporto tra Buzzi e Delfino, ignorata dalla Corte d'Assise di Brescia, fosse stata l'uccisione in carcere di Ermanno Buzzi, anche per il suo rapporto confidenziale con i carabinieri.

Se Buzzi fosse stato un semplice ladro di opere d'arte, sarebbe stato lecito ritenere che un rapporto confidenziale finalizzato al recupero di tali opere non avesse potuto giustificare la furia omicida di Mario Tuti e Pierluigi Concutelli.

Evidentemente, secondo le parti civili appellanti, l'oggetto delle confidenze e dei rapporti esistenti tra Delfino e Buzzi doveva essere tale da giustificare un omicidio compiuto personalmente da due tra i principali esponenti del *gotha* del terrorismo nero.

Carlo Fumagalli, dal canto suo, aveva sintomaticamente raccontato l'assoluta mancanza di animosità del *MAR* nei confronti del Delfino, che pure lo aveva incarcerato (aveva sentito che Buzzi, in carcere, aveva ripetuto: “*Se mi danno l'ergastolo, io trascino in galera gli stivaloni*”, dove gli stivaloni erano, nel loro gergo, gli ufficiali dei carabinieri).

L'istruttoria dibattimentale aveva, dunque, consentito di stabilire come Francesco Delfino fosse stato parte integrante di un disegno eversivo che aveva coinvolto settori dello Stato e gruppi eversivi di destra, nonché un “*fiancheggiatore*” di alcune di queste organizzazioni.

In questo contesto si era collocato anche il significativo rapporto tra il ten. col. Manlio Del Gaudio (condannato nella vicenda processuale relativa alla strage di Peteano) e il cap. Delfino in ordine alle indagini sulla strage di Brescia.

1.3. I motivi d'impugnazione della parte civile Talenti Ugo.

La suddetta parte civile, analogamente a quanto osservato dagli altri appellanti, ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui erano stati obliterati tutti gli aspetti concernenti il contesto storico-politico e la capacità operativa degli ambienti dell'eversione di destra nei quali era maturato l'evento stragistico del 28.05.1974 e nel quale gli imputati avevano avuto profondo radicamento, manifestando più volte le loro condotte eversive.

Il metodo adottato dalla Corte di primo grado, così decontestualizzato e fondato

unicamente su dinamiche processuali, aveva pure impedito all'interprete di valutare l'intreccio relazionale intercorrente tra i vari gruppi eversivi operanti sul territorio, (*O.N. - A.N. - MAR di Fumagalli - S.A.M. - La Fenice*), tra gli stessi ed i centri occulti di potere (logge massoniche), nonché tra questi ultimi e gli apparati di controllo e sicurezza, nazionali ed internazionali (*CIA - Ufficio AARR - Ufficio D del SID*).

L'appellante, quindi, dopo aver ritenuto opportuno ripercorrere le fasi storiche del neo-fascismo italiano, ha sottolineato il fatto che i fermenti che agitavano la società italiana nel corso degli anni '60 erano stati visti con sospetto e preoccupazione soprattutto negli ambienti più conservatori delle forze armate, che, a più riprese, avevano tentato soluzioni autoritarie (ad es.: il piano *Solo*, elaborato e attivato dal gen. De Lorenzo nel corso del 1964, in reazione all'ingresso del *P.S.I.* nel governo, il c.d. *golpe Borghese* del 1970, in risposta all'avanzata delle sinistre e dei sindacati operai, il progetto di *golpe* accarezzato nel 1973 dall'organizzazione *Rosa dei Venti*, facente capo al col. Spiazzi e il c.d. "*golpe bianco*" tentato nel 1974 da Edgardo Sogno, forse anche sulla scia dell'entusiasmo suscitato dalla riuscita del *golpe* cileno di Pinochet dell'11.09.1973, favorito dal consistente intervento della *C.I.A.*).

A Brescia, la destra era divisa tra una vocazione nostalgica, rappresentata dal *M.S.I.* e dalla maggioranza silenziosa, con l'apporto di alcuni settori del padronato industriale e una spinta sovversivistica di stampo demagogico, facente capo al Comitato Bresciano di *Riscossa Nazionale*, i cui aderenti si erano frequentemente segnalati in occasione dei conflitti sindacali che avevano investito la *IDRA* del cav. Pasotti, con interventi antisciopero messi in atto dal personale assunto tramite la *CISNAL*, tra i quali Kim Borromeo e Gianni Maifredi.

Questi ultimi si erano trovati a stretto contatto con il cap. Delfino in occasione della c.d. "*operazione Basilico*", oltre che ad essere stati protagonisti di imprese a carattere eversivo nell'ambito del *M.A.R.* di Fumagalli.

Riscossa Nazionale era stata pure a stretto contatto con *La Fenice*, altro gruppo

milanese dell'ala rautiana di *Ordine Nuovo*, guidato da G. Carlo Rognoni.

I due gruppi avevano stampato i fogli di battaglia politica dalla medesima tipografia *Fiorini di Nave* e si erano avvalsi di un reciproco "*scambio di favori*", in occasione della partecipazione vicendevole agli scontri.

Ha evidenziato l'appellante che a Brescia, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 1973, all'esito di una *escalation* nazionale di atti di violenza terroristica compiuti contro ambienti di operai o di *ex-partigiani*, sedi di partiti e sindacati, un'esplosione aveva danneggiato gravemente la sede del *P.S.I.* di largo Torrelunga.

Tra i responsabili dell'evento era stato individuato Kim Borromeo, il quale, insieme a Giorgio Spedini ed altri, aveva poi sostenuto l'*A.N.C.E. (Associazione Nazionale Campeggiatori Escursionisti)* nei suoi piani eversivi.

Il gruppo era stato rafforzato dall'organizzazione *M.A.R.*, capeggiata dall'*ex-partigiano* bianco Carlo Fumagalli, attraverso la mediazione di Maifredi, il quale, in collaborazione con il cap. Delfino, aveva preso parte attiva all'*operazione Basilico*, conclusasi il 09.03.1974 a Sonico con l'arresto di Kim Borromeo e Giorgio Spedini, bloccati a bordo di un'auto caricata con 50 kg. di esplosivo.

Nel mese di maggio 1974, dunque, Brescia era stata scossa da tre gravissimi eventi:

- a) l'arresto di numerosi giovani implicati nel processo *MAR* (09.05.1974);
- b) la morte di Silvio Ferrari (19.05.1974), appartenente al gruppo di estrema destra *Anno Zero*, per esplosione di un ordigno recato a bordo della propria motoretta;
- c) la strage di piazza della Loggia (28.05.1974).

Quest'ultimo evento da un lato era stato anticipato da due singolari episodi, quali la redazione, attribuita ad Ermanno Buzzi, di due dattiloscritti con i quali sarebbero stati annunciati gravi attentati entro il mese di maggio e condannati con feroci espressioni gli infiltrati appartenenti alla "*peggiore teppaglia comunista*", dall'altro era stato seguito dai seguenti fatti:

- 1) il deposito, nella cassetta postale di Vicenza di pertinenza del rag. Morini da parte di Baldassarre Roberto, di un foglio manoscritto, firmato *Ordine Nero – Anno Zero -*

Sez. C.Z. Codreanu;

2) il riconoscimento di Cesare Ferri da parte di Don Gasparotti nella Chiesa di S. Maria Calchera;

3) la fotografia di Cesare Ferri rinvenuta sul cadavere di Giancarlo Esposti a Pian del Rascino;

4) l'*identikit* riprodotto i dati somatici di Esposti diffuso dalle forze di Polizia;

5) l'episodio di Pian del Rascino;

6) l'ipotizzato attentato del 2.6.1974, da parte del gruppo di Esposti, ai danni del Presidente della Repubblica.

Il maggio '74 aveva visto altresì l'esito referendario sul divorzio (13.05.1974), fortemente negativo per le forze (*D.C.-M.S.I.*) che lo avevano proposto.

A ciò doveva aggiungersi anche la messa fuori-legge di *Ordine Nuovo* (novembre 1973), sicché il campo rimasto a disposizione era esclusivamente quello per azioni violente e per richieste di soluzioni autoritarie.

In questo contesto, ha ritenuto l'appellante, Brescia si era prestata, da un punto di vista politico, come un ideale palcoscenico per un attentato terroristico, sia per la visibilità esposta (essendo stato teatro recentissimo degli avvenimenti di natura terroristica), sia per essere stato un bersaglio altamente simbolico (essendovi stato organizzato un comizio da un comitato antifascista e dalle forze sindacali unite), sia per le motivazioni politico-istituzionali (poiché la strage avrebbe potuto essere rivendicata come punizione - ritorsione nei confronti dei carabinieri, casualmente spostatisi in altro luogo a causa del maltempo rispetto alla colonna nei pressi della quale erano soliti stazionare), accusati di tradimento per gli arresti eseguiti nei confronti dei componenti del *M.A.R.*, utilizzando infiltrati come Maifredi.

L'appellante ha poi illustrato i profili ideologici che avrebbero caratterizzato i movimenti della destra eversiva, concentrando in particolare l'attenzione sulle tesi evoliane, cioè su quelle ispirate alla filosofia di Julius Evola, molto prossime al nazional-socialismo di marca hitleriana, seguite dal gruppo di Delfo Zorzi.

Era stato in questo contesto culturale che si era poi pure concepita l'organizzazione gerarchica e militare dei movimenti, che, contrassegnati, tra l'altro, dal senso dell'onore e di fedeltà alla tradizione (ad es.: *Ordre et Tradition*, costituente braccio armato di *Aginter Presse*), erano poi passati - tra il 1971 al 1974 - dallo scontro politico-ideologico all'uso delle armi e all'impiego di regole strategiche, dallo scontro fisico di piazza agli attentati ad obiettivi simbolici (tralicci, treni) e, infine, alla strage.

Dalla testimonianza resa in dibattimento dal cap. Giraudo era emerso come Napoli Gianluigi fosse stato in possesso, nel 1978, di un "*Manuale di Difesa*", unitamente a fogli d'ordine di *Ordine Nuovo*, riproducenti le pubblicazioni di *Aginter Presse* e indicative del fatto che i militanti, nella prospettiva di un intervento armato, si erano esercitati - in campi paramilitari, situati prevalentemente in zone montuose, mimetizzati da sportivi o da componenti di squadre di soccorso civile (es.: *A.N.C.E.* di Tartaglia) - a studiare e divulgare il metodo dell'attentato, le tecniche di preparazione di esplosivi, l'utilizzo di armi da fuoco, il funzionamento radio rice-trasmittenti, la schedatura di avversari, le tecniche dell'interrogatorio attivo e passivo.

Ha segnalato l'appellante come l'obiettivo del frenetico attivismo delle cellule della destra eversiva, anche di quella veneta, cioè quello di fronteggiare l'avanzata delle sinistre, disintegrando il sistema borghese e sovvertendo l'ordinamento dello Stato, fosse stato corrispondente proprio ai "*manifesti programmatici*" contenuti nei due dattiloscritti attribuiti a Buzzi del 21.05.1974 e 27.05.1974, e nel volantino manoscritto dell'1.06.1974 rivendicativo della strage di Brescia, depositato da Roberto Baldassarre nella cassetta postale del rag. Morin di Vicenza.

1.4. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ritiene questa Corte come la verifica della fondatezza dei motivi d'impugnazione articolati dagli appellanti avverso l'assoluzione di Francesco Delfino possa essere

ordinata scandendo la disamina entro questo essenziale percorso:

- 1) i contatti intercorsi tra Delfino e i gruppi eversivi di destra;
- 2) i rapporti intrattenuti tra Delfino e Giovanni Maifredi;
- 3) i rapporti mantenuti tra Delfino e Ermanno Buzzi.

Iniziando l'analisi dal tema *sub* 1), si deve anzitutto rilevare come esso si collochi all'interno della più ampia problematica riguardante il contesto politico-istituzionale, evocato dalle parti appellanti, che ebbe a caratterizzare quel tragico periodo storico della società italiana e che ha visto molti militari coltivare contatti e collegamenti con frange estremiste di destra, anche con la finalità, o nell'eventuale prospettiva, di un colpo di Stato.

E sul tema del contesto storico, sovente agitato dagli appellanti, sembra qui giunto il momento per alcune opportune puntualizzazioni.

Sin dalle prime battute del proprio atto d'impugnazione, il pubblico ministero appellante ha severamente stigmatizzato l'impostazione restrittiva che i primi giudici avrebbero inteso assegnare al potere cognitivo loro attribuito dalle regole processuali, dolendosi, in particolare, dell'affermazione secondo la quale *“il processo penale non serve a stabilire la verità su un accadimento”*.

Vero è che l'appellante ha correttamente riportato l'intero ragionamento dispiegato dalla Corte di primo grado (*“il processo penale non serve a stabilire la verità su un accadimento...ma solo a stabilire se nei confronti di un determinato soggetto, in base alle regole processuali vigenti all'epoca del procedimento, quell'avvenimento si sia realizzato e lo abbia visto coinvolto al punto da potersene attribuire la responsabilità”*), ma quella prima proposizione, in quanto evidenziata in *“grassetto”* e pure sottolineata, suona verosimilmente come censura avverso una visione formalistica del processo penale⁴¹¹.

⁴¹¹ Si veda pag. 3 dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero, il quale, a causa di quella proposizione, si è pure lasciato andare alla seguente sconfortata, quanto lapidaria, conclusione: *“Con queste premesse era difficile attendersi una particolare profondità di analisi”*.

Dal canto loro, i difensori degli imputati hanno difeso l'orientamento seguito dal primo Collegio, sul presupposto che l'opera di verifica del giudice non potrebbe essere direttamente abbinata all'accadimento storico dei fatti, ma soltanto alle prove inerenti la posizione di quel determinato imputato rispetto a quel determinato capo d'imputazione⁴¹².

All'interno di tale indirizzo si è particolarmente distinta la difesa di Delfo Zorzi, la quale ha pure espresso la propria titubanza avverso quella parte della motivazione dell'ordinanza di questa Corte, avente ad oggetto la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, siccome includente quei *“riferimenti alla ricerca della verità”*⁴¹³.

Tanto premesso, ritiene il Collegio come, in linea generale, sia sicuramente corretta la definizione che dell'oggetto del processo penale i giudici di *primae curae* hanno mostrato di preferire.

E non vi è dubbio che la critica formulata dal pubblico ministero appellante, qualora venisse finalizzata per imporre al giudice il primato di una ricostruzione storica dei fatti, rischierebbe di enfatizzare quest'ultima a dispetto della *“verità processuale”*, che, in uno Stato di diritto, deve invece essere sommamente salvaguardata, siccome fondata sul rispetto delle regole del contraddittorio e dei diritti della difesa.

Diversamente, si ricadrebbe nello stesso errore già censurato all'esito del primo processo sulla strage di piazza della Loggia dalla Corte d'Ass. d'App. di Brescia, la quale, con la sentenza del 2.3.1982, ebbe puntualmente a rilevare quanto segue:

“Il P.M. lamenta che la sentenza della Corte di Assise abbia ignorato la vicenda storico-politica nella quale i due efferati delitti dovevano essere inseriti.

E', in un certo senso, la critica più penetrante all'operato dei primi giudici perché da tale supposto atteggiamento di aprioristica indifferenza si vuol trarre una insufficiente attitudine alla comprensione della realtà processuale. Quanto dire: vi siete estromessi dalla storia e, così facendo, avete smarrito le chiavi di lettura del

⁴¹² Si veda, ad esempio, quanto sostenuto dal difensore di Tramonte all'ud. di discussione del 27.3.2012, pagg. 5 s.

⁴¹³ Pagg. 9 s., dell'ud. di discussione del 20.3.2012.

processo.

Reputa la Corte che una siffatta critica non abbia il minimo fondamento....

Non si cerchi...in una sentenza l'interpretazione precorritrice della storia.

La sentenza è opera di persone alle quali la Società commette il compito di accertare se altre persone, imputate di certi reati, siano colpevoli oppure no alla stregua delle prove ritualmente acquisite e criticamente valutate”¹¹⁴.

Peraltro, tale orientamento è stato anche ribadito, sia pur entro un più articolato apparato argomentativo, dalla limpida motivazione della sentenza della Corte d'Ass. di Brescia del 23-5-1987, la quale così esordiva:

“Il nuovo processo per la strage di Piazza della Loggia, istruito e discusso a una distanza di tempo da quei terribili giorni di fine maggio 1974 più consona alla riflessione storica che all'esperienza giudiziaria, ha dovuto innegabilmente scontare, come certamente era nelle previsioni degli stessi inquirenti che si trovarono nella necessità di riaprire le indagini, tutta una serie di difficoltà inerenti all'acquisizione della prova, discendenti principalmente dalla lontananza cronologica tra dati rappresentativi del fatto e il fatto da giudicare, che si sono aggiunte alle difficoltà, sempre di ordine probatorio, che già si erano appalesate nel corso del primo processo e di cui si trova abbondante traccia nelle sentenze che hanno scandito i diversi momenti di quella indagine.

Per altro verso la distanza tra il fatto e il processo ha prodotto, attraverso meccanismi che saranno a suo tempo illustrati, un altro effetto, che si può dire costituisca il dato metodologico differenziale tra questa vicenda processuale e quella che l'ha preceduta. Ci si intende riferire alla diversa e più estesa profondità di campo della materia processuale, nella quale il fatto specifico costituito dalla strage del 28 maggio 1974 è stato considerato dagli organi della istruttoria come uno dei momenti caratterizzanti di un clima di rilevantissima valenza antiistituzionale.

¹¹⁴ Pagg. 151 ss. della sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Brescia del 2.3.1982, nel processo a carico di Ermanno Buzzi e altri.

Ed effettivamente la visione grandangolare che l'accresciuto distacco, in termini non solamente temporali, tra l'osservatore e la realtà osservata comincia ad assicurare ha ormai prodotto un notevole numero di studi, commenti o ricostruzioni su quel periodo, unanimamente considerato tra i più infausti della storia repubblicana, e in special modo si è posto da più parti l'accento proprio sul 1974, ritenuto un momento veramente nodale di tale periodo.

Ovviamente non è questa la sede per ripercorrere tali giudizi, che restano essenzialmente propri della discussione storico politica.

Caratteristica del processo penale è infatti la ricostruzione, la comprensione e la valutazione, in termini appunto giuridico penali, dei fatti. Di questo si dovrà dunque tenere conto nella presente esposizione, anche per dare compiuta ragione del perché di uno sforzo istruttorio intrapreso senza risparmio di energie, laddove il decorso del tempo e gli esiti della precedente vicenda processuale sembravano avere sopito, anche nella stessa opinione pubblica cittadina, la più viva domanda di giustizia”⁴¹⁵.

E certamente, queste considerazioni, pur rilette venticinque anni dopo, possono essere ancora oggi (forse, a maggior ragione) condivise.

Tuttavia, la doglianza del pubblico ministero appellante appare utilmente recuperabile, laddove interpretata quale sollecitazione affinché il giudicante, beninteso nel rispetto delle regole processuali, non trascuri il contesto storico entro il quale hanno abitato personaggi ed eventi, siccome potenzialmente idoneo a determinare significative ricadute probatorie sui fatti contestati agli odierni imputati. In questo senso, colgono nel segno coloro che considerano inaccettabile trattare come un qualsiasi processo per omicidio o lesioni personali processi per “*strage politica*” quale quello in esame.

La singolarità del processo deciso in primo grado con l'impugnata sentenza è, poi, ancor più peculiare, atteso che qui la ricostruzione della verità processuale, in tanto

⁴¹⁵ Pagg. 1 ss. della sentenza della Corte d'Ass. di Brescia del 23-5-1987, nel processo a carico di Cesare Ferri e altri.

può incorporare il profilo storico, in quanto si avvale di una ponderosa mole di elementi tratti da tutti i precedenti procedimenti penali che si sono occupati della vicenda.

In tal senso ed entro tali limiti, appare qui fruibile la ricerca di una verità processuale che non sia disattenta rispetto al contesto storico, onde evitare il rischio di esaltare un concetto apparente e ingannevole di giurisdizione.

In tal senso ed entro tali limiti, si spiega altresì la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che questa Corte ha disposto limitatamente all'audizione dei primi periti balistici, pur a fronte di una nuova perizia disposta nel contraddittorio delle parti dai giudici dell'impugnata sentenza, tenuto conto che quella prima perizia faceva pur sempre parte del bagaglio probatorio risottoposto all'attenzione dei nuovi giudici e che le norme di metodologia processuale (che avrebbero indotto a privilegiare la nuova perizia) non avrebbero potuto ostacolare *“in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione”*.

Ed è proprio per evitare ingiuste decisioni che il codice di rito italiano prevede in primo grado (art. 507 c.p.p.) e finanche in grado d'appello (art. 603, terzo comma, c.p.p.), quel potere officioso di integrazione della prova, del quale il Collegio ha ritenuto di far uso, avendo di mira la *“ricerca della verità”* quale *“fine primario ed ineludibile del processo penale”*⁴¹⁶.

Una verità che, ricercata nel rispetto delle regole processuali (in quel caso: art. 603, terzo comma, c.p.p.), diventa per l'appunto *“processuale”*.

Se, dunque, è doveroso pervenire ad una verità processuale che non abiuri le connessioni e i riferimenti storici dei fatti accaduti, si deve subito registrare come,

⁴¹⁶ Si richiamano qui, nuovamente, le conformi sentenze, già citate nell'ordinanza del 17.2.2012, Cass. 8 febbraio 2005, n. 12.276 e Cass. 17 gennaio 1994, Tigani, ove pure si è sottolineato come il legislatore, al fine di evitare assoluzioni o condanne immeritate, sia stato munito di un potere riequilibrante atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Molto nitidamente il difensore di Tramonte ha precisato: *“L'essenza del processo, questo come ogni processo, naturalmente è il problema della verità. Il processo è senza dubbio un metodo di accertamento della verità, non è un sistema artificiale in cui si crea una realtà virtuale che vive solo nelle carte”* (ud. 27.3.2012, cit., pag. 5).

nel caso in esame, la rilevanza di tali connessioni e riferimenti storici derivi, non soltanto, come già si anticipava, dalla natura politica della strage e che da sempre ha correttamente indotto la pubblica accusa a qualificarla ai sensi dell'art. 285 c.p., ma da una "particolare" natura politica della strage.

Una strage che, infatti, per la peculiarità dello spazio e del tempo in cui trovò sciagurata ospitalità, presentava una ragguardevole valenza anti-istituzionale.

Infatti, lo spazio in cui deflagrò l'esplosivo non era semplicemente un luogo affollato di persone (come in altre stragi), ma un luogo ove circa duemila cittadini, nonostante il tempo avverso, erano appositamente confluiti per manifestare democraticamente la loro indignazione e la loro protesta per il clima di paura e insicurezza generatosi a seguito dei ripetuti attentati terroristici, chiaramente ascrivibili ad una matrice neofascista.

Il tempo era per l'appunto questo: il tempo in cui lo stato di tensione, a causa dei suddetti precedenti episodi violenti, caratterizzava e motivava quella manifestazione in piazza della Loggia.

E proprio il fatto che quella manifestazione era stata sinceramente sollecitata da una profonda e civile esigenza di libertà democratica, nonché di sicurezza sociale, che la suddetta strage, quale vile e spietata risposta ad essa, esprimeva perentoriamente sia la sua valenza politica, sia la sua finalità di destabilizzazione istituzionale.

Se la strage di Milano viene sovente ricordata come la prima delle più importanti stragi che in ordine di tempo hanno insanguinato il nostro Paese, quella di Brescia è sicuramente la strage più grave e pericolosa per il terribile messaggio punitivo e intimidatorio che essa custodisce.

E' vero, dunque, che la manifestazione antifascista di Brescia, potendo prestarsi per le frange oltranziste di estrema destra quale "*bersaglio altamente simbolico*" da colpire, induca a circoscrivere l'area di responsabilità della strage ad un'associazione eversiva particolarmente ideologizzata e sufficientemente organizzata.

E' vero anche che gli stragisti, potendo aver avuto di mira le forze dell'ordine, in ragione del punto in cui era stato ubicato l'ordigno (sotto quel porticato solitamente occupato dai militari, poi spostatisi per far posto ai manifestanti, i quali così intendevano ripararsi dalla pioggia battente), avrebbero avuto tra gli obiettivi pure quello di generare un diffuso senso di sfiducia nello Stato, così da preparare un terreno ancor più tristemente fecondo per una rinnovata domanda di ripristino, in forma autoritaria, dell'ordine e della tranquillità sociale.

Ed ecco che, in questa prospettiva e in tale contesto storico, ben possono stagliarsi sullo sfondo le figure di quelle soggettività che, pur appartenendo al corpo dello Stato, furono già protagoniste di condotte funzionali a quello stesso progetto eversivo.

Numerose e concordi sono, in tal senso, le dichiarazioni testimoniali che, acquisite pure in questo processo e scrupolosamente portate in evidenza dal pubblico ministero⁴¹⁷, oltre che dalle parti civili⁴¹⁸, hanno illustrato l'inquietante spaccato di quella triste e vergognosa realtà.

Qui, appare sufficiente accennare alle seguenti risultanze.

Carmine Dominici, con riferimento al c.d. "*golpe Borghese*" del dicembre 1970, ha confermato che Felice Genoese Zerbi (personaggio di spicco di *Avanguardia Nazionale* a Reggio Calabria) gli aveva riferito "*che aveva ricevuto delle divise dei Carabinieri*" e che essi sarebbero "*intervenuti in pattuglia con loro, anche in relazione alla necessità di arrestare avversari politici che facevano parte di certe liste che erano state preparate*". Più che divise, si era trattato di contrassegni che sarebbero stati utilizzati per evitare che i militari sparassero loro addosso⁴¹⁹.

Parimenti significativa è la circostanza emersa dai colloqui intercorsi tra Carlo Fumagalli e Gaetano Orlando, registrati dal giornalista Giorgio Zicari: da tali colloqui è emerso che il *M.A.R. (Movimento Armato Rivoluzionario)* nel 1970 si

⁴¹⁷ Si veda la memoria del 29.10.2010, pagg. 998 ss.

⁴¹⁸ Vedasi, in particolare, l'atto d'impugnazione del difensore di Ugo Talenti e la memoria depositata all'ud del 3.4.2012 dal difensore di Adriana Loda e Alberto Bottardi.

⁴¹⁹ Esame Dominici, all'ud. del 22.12.2009.

proponeva di eseguire un colpo di Stato anche mediante spargimento di sangue e con l'apporto parziale dei carabinieri⁴²⁰.

Pure emblematiche sono le dichiarazioni di Stefano Delle Chiaie, il quale ha confermato il fatto che Orlando aveva riferito che due ufficiali, Dogliotti (detto "Penna Nera") e Santoro, avevano rapporti con il M.A.R., i cui aderenti dovevano occupare le caserme dei carabinieri, i quali non avrebbero sparato⁴²¹.

E questa sensazione di attesa di un colpo di Stato è stata sintomaticamente consegnata al dibattito anche da Angelo Izzo, il quale ha dichiarato come i carabinieri della divisione Pastrengo sarebbero stati completamente dalla loro parte. Izzo ha, inoltre, precisato che aveva saputo da Valerio Viccei che Giancarlo Esposti aveva rapporti con il gen. Palumbo, il quale era "fortemente legato all'idea del golpe"⁴²².

Con particolare incisività il giudice istruttore del processo a carico di Marco Ballan e altri ebbe a riprodurre la sintesi storica di quelle vicende.

"Né – ovviamente – va dimenticato o perso di vista il più ampio contesto storico-politico in cui l'eccidio di piazza della Loggia ebbe a verificarsi e che contribuisce (esso stesso) ad elevarne al massimo il tasso di 'politicalità' (intesa anche come capacità di profonda incidenza sui processi politici in corso nella società e nelle istituzioni che la rappresentano): il Paese si era da poco spaccato in due sul tema del divorzio, assunto a vero e proprio spartiacque tra progressisti e conservatori; lo scontro si era risolto – quindici giorni addietro – con la netta vittoria referendaria dei primi, subito inevitabilmente caricata di significati ulteriori rispetto a quelli suoi propri; la prospettiva di un reale spostamento a sinistra dell'asse politico (dopo il fallimento dell'esperienza di centro-sinistra e la altrettanto fallimentare riedizione di formule centriste) veniva a profilarsi in termini meno velleitaristici che in passato (anche a seguito della tragica esperienza cilena, a sinistra qualcuno

⁴²⁰ Si veda l'acquisita trascrizione del colloquio del 22 e 23 aprile 1970.

⁴²¹ Esame Delle Chiaie, all'ud. del 2.3.2010.

⁴²² Esame Izzo, all'ud. dell'11.3.2010.

andava da tempo elaborando proposte strategiche di cooperazione e larghe intese tra le principali componenti e correnti ideologiche della società italiana); contro questa prospettiva si erano sotterraneamente mobilitate forze eterogenee (ma accomunate e cementate da un medesimo e viscerale anticomunismo) sin dall'anno precedente (vicenda 'Rosa dei venti'; sempre nel 1973 – giova ricordarlo – si era tenuta a Villa Wanda, indetta e presieduta dal padrone di casa e Maestro Venerabile della Loggia Massonica Propaganda 2, una riunione avente ad oggetto l'incerta e preoccupante situazione politica di quel momento, ed alla quale presero parte l'allora Procuratore Generale di Roma, Carmelo Spagnuolo, e alcuni Generali, ivi compreso il 'socialdemocratico' Giovan Battista Palumbo, Comandante della Divisione 'Pastrengo' dei Carabinieri...che – secondo una certa fonte spesso 'snobbata', ma che, ad es. su un punto di non scarso rilievo quale il progetto di Delle Chiaie di far evadere Salvatore Vivirito dal carcere di Lodi nel 1975, ha ora trovato esaustivo riscontro nelle parole di Vincenzo Vinciguerra...- avrebbe intrattenuto rapporti con Giancarlo Esposti), ed erano minacciosamente riaffiorate - dette forze – giusto nella primavera del 1974, con l'unico linguaggio e strumento di lotta politica a loro noto e congeniale, quello delle bombe (vicenda M.A.R. – Fumagalli, che proprio a Brescia si era radicata; e vicenda 'Ordine Nero' strettamente intrecciata alla prima e costellata – come è noto ed è magistralmente ricostruito nella sentenza 14.2.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, passata in giudicato – da una gragnuola di attentati, alcuni dei quali di entità tale da meritare comunque la qualificazione giuridica di strage); spiravano gelidi venti di golpe (come confermato dalle fonti più diverse attinte dalle indagini: siano qui sufficienti il richiamo-flash all'interrogatorio 23.6.1974...della 'guardia runica' Alessandro D'Intino, nel passo in cui questi sostenne di avere appreso che il martedì della seconda settimana successiva al Referendum – il 28 maggio '74 era appunto un martedì ed erano trascorse due settimane dal referendum sul divorzio – sarebbero dovute scendere in campo aperte 'una 1^ e 2^ Armata di elementi

neofascisti; ed il richiamo altresì allo scritto intitolato *'Tolkien-mania'*, a firma del capo del F.N.R. Mario Tuti, comparso su *'Quex Intervento'*...); in vari punti del territorio nazionale si erano appostati gruppi di guerriglieri neofascisti – con cospicue dotazioni di esplosivi, bombe a mano, armi di vario genere, compresi fucili di precisione, e apparecchiature radio rice-trasmittenti – pronti ad entrare in scena sull'onda lunga e trainante di una *'azione dimostrativa'*... che secondo il disegno strategico di fondo, doveva avere luogo proprio in alta Italia e doveva essere dotata di tale potenzialità (il che la dice lunga, ovviamente, sul preteso carattere dimostrativo) da fungere da *'detonatore'* e da innesco della spirale golpista (si veda ancora una volta la testimonianza – sorprendente e deludente al tempo stesso – resa dall'ex Ufficiale del S.I.D. Giancarlo D'Ovidio circa confidenze a lui fatte in Lanciano il 16.6.74 – a soli venti giorni dalla strage, dunque dall'odierno imputato Bruno Luciano Benardelli, elemento di spicco del gruppo terrorstico-stragista *'Ordine Nero'*... e titolare di un proprio arsenale di armi, esplosivi, detonatori, micce e altro, scovato in Rocca S. Giovanni il 18.9.1974)⁴²³.

Ma, forse, per individuare da quale lontana (e pur chiaramente decifrabile) provenienza spirassero all'epoca quei *"gelidi venti di golpe"*, basterebbe l'inquietante testimonianza di Nicolò Bozzo, il quale, sempre con riferimento al comportamento del gen. Giovan Battista Palumbo, ha ricordato:

"...il colonnello Cetola mi riferì un episodio accaduto a lui sicuramente vero, agghiacciante, accaduto dopo l'8 settembre 1943, allora il Cetola era tenente dei Carabinieri, comandava la tenenza di Gorizia, sede di compagnia comandata dal capitano Palumbo Giovanni Battista; a un certo punto si costituisce la Repubblica Sociale nell'ottobre del '43, Repubblica Sociale che incamera i Carabinieri, a quale condizioni? Che transitassero nella così detta Guardia Nazionale Repubblicana, previo giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana. E il capitano Palumbo chiama i due tenenti da lui dipendenti e dice 'domani c'è la cerimonia, mi

⁴²³ Pagg. 74 ss., sentenza istruttoria del G.I. di Brescia del 23.5.1993.

raccomando dovete giurare, e giurare in modo perfetto, in modo che serva di esempio anche per il personale dipendente'. Il Cetola nella notte evade, diserta, non evade, diserta; diserta, raggiunge Roma dove entra nella resistenza nel gruppo partigiano del generale Caruso, che era un altro generale dei Carabinieri. Il generale Palumbo intanto lo denuncia per diserzione, pena di morte. Se lo prendeva il Cetola pagava con la morte..."¹²⁴.

Né meno sintomatico appare questo ulteriore e ignominioso episodio, pure citato dal testimone, accaduto sempre presso la "famigerata" Divisione Pastrengo di Milano: *"Sono successe delle cose gravissime, lei pensi solamente allo stupro di Franca Rame: io ricevo la segnalazione, vado dal Comandante, perché c'era l'ordine che il Comandante doveva giustamente (essere) informato, e ho sentito nell'ufficio una atmosfera gioiosa, 'finalmente', delle parolacce, etc., e io mi sono...non perché conoscessi l'attrice, no assolutamente, sì la vedevo in televisione, così, mi piaceva anche quello che...ma è un fatto di una gravità inaudita, e uno...un alto...il Comandante dell'Italia del Nord dei Carabinieri se ne compiace! Non so, una cosa...questo avvenne nel '73 mi sembra"¹²⁵.*

Se, dunque, questo era il "clima" che si respirava in quegli anni, non deve stupire l'ipotesi che un generale dei carabinieri, quale Francesco Delfino, potesse essere stato sospettato di favorire gruppi eversivi di destra in ragione dei contatti che con essi ebbe a intrattenere.

A tal riguardo, tornando alla deposizione di Carmine Dominici, si deve precisare come questi abbia riferito che un ufficiale dei carabinieri di nome Delfino era "legato" ad *Avanguardia Nazionale*, più esattamente: vicino a tale gruppo, ma non appartenente ad esso.

E in merito ai rapporti tra il generale e questa specifica organizzazione estremista si registrano pure sia le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, il quale ha precisato

¹²⁴ Esame Bozzo, all'ud. del 21.4.2009, pagg. 101 s.

¹²⁵ Esame Bozzo, cit., pagg. 194 s.

che Delfino era in una posizione sovrastante *Avanguardia Nazionale* e non all'interno di esso⁴²⁶, sia quelle di Fagà Antonio, il quale ha, addirittura, riferito che Zerbi gli aveva detto che Delfino aveva procurato materiale esplosivo all'organizzazione "*Avanguardia Nazionale*"⁴²⁷.

Quest'ultimo e più puntuale riferimento qualitativo del tipo di collegamento che Delfino aveva con quel gruppo oltranzista è stato pure riscontrato da Edgardo Bonazzi, il quale ha dichiarato che Delfino era in rapporto con *Avanguardia Nazionale* ed era garante del trasporto di esplosivi nel territorio di Brescia.

Orbene, rinviando ad una successiva valutazione il significato di questo tipo di condotta che avrebbe effettivamente realizzato Delfino nei rapporti con *Avanguardia Nazionale*, si deve immediatamente segnalare come i contatti che l'imputato ebbe con tale organizzazione eversiva non si pongano affatto in linea con l'ipotesi accusatoria formulata nel capo d'imputazione.

Invero, come già questa Corte ha avuto modo di evidenziare⁴²⁸, da alcune informazioni provenienti dalla c.d. fonte *Tritone* è chiaramente emerso come nei confronti di *Avanguardia Nazionale* venisse mantenuto un atteggiamento molto diffidente da parte degli ordinovisti, perché si temeva che fosse "*sostenuta e manovrata*" dal Ministero dell'Interno⁴²⁹.

E queste differenze ideologiche tra *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale* sono state anche specificamente confermate da Pietro Battiston ("*erano abbastanza divise come gruppo anche dal punto di vista ideologico*"⁴³⁰), il quale ha, pure, spiegato come Maggi - si badi - fosse contrario all'intervento delle forze armate⁴³¹.

Ma, pur prescindendo da tale puntualizzazione, rileva questa Corte come l'individuazione della finalità che avrebbe avuto di mira Delfino nel mantenere tali

⁴²⁶ Verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri del R.O.S. in data 12.1.1995.

⁴²⁷ Si veda il verbale del 5.7.2001, avanti il PM di Brescia.

⁴²⁸ Si rimanda al § 2.3. del Cap. 5°.

⁴²⁹ Appunto del 6.7.1974, allegato alla nota n. 4873 dell'8.7.1974, paragrafo 17) e nota n. 8270 del 2.12.1974, paragrafo 5).

⁴³⁰ Esame Battiston, all'ud. del 31.10.2000 (pag. 57), avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

⁴³¹ Esame Battiston, ud. 11.5.2010, pag. 47.

tipi di contatti con detta organizzazione estremista (così come, eventualmente, con altre) costituisca il vero *punctum dolens* sottovalutato dalle parti appellanti.

Si tratta, infatti, di stabilire se l'imputato abbia agito in tal senso al fine esclusivo di favorire i terroristi e non piuttosto allo scopo di scoprirne le loro trame eversive e farli arrestare.

Ebbene, un contributo alla soluzione di questo quesito non può certo pervenire dall'eventuale identificazione di Delfino nel cap. "Palinuro".

A proposito di tale problematica, sulla quale, invece, è tornato ad insistere il pubblico ministero appellante, occorre anzitutto precisare, per completezza espositiva, come non sia stata raggiunta la prova sicura che dietro lo pseudonimo di *Palinuro* si nascondesse il cap. Delfino.

Infatti, vero è che Ettore Malcangi sul soprannome "Palinuro" ha dichiarato: "*mi risulta che fosse il nome di copertura del capitano Delfino*"⁴³². Tuttavia è emerso come tale informazione l'avesse appresa da Giuliano Bovolato⁴³³, i cui verbali prodotti non contengono alcun accenno in tal senso⁴³⁴.

Inoltre, l'identificazione è per lo meno dubbia, tenuto conto che:

- Attilio Lercari ebbe a riconoscere *Palinuro* nella foto riproducente le fattezze dell'avv. Degli Occhi, il quale in quella stessa immagine si trovava proprio accanto a Delfino⁴³⁵;

- il gen. Umberto Rocca ha affermato che il cap. Antonio Labruna gli aveva detto di contattare il cap. Delfino perché egli, dietro compenso, sarebbe stato disposto a dichiarare, "*portando dati di fatto*", che *Palinuro* era in realtà il capitano Giancarlo D'Ovidio, "*altro ufficiale che aveva lavorato nel bresciano*"⁴³⁶.

Né appare affidabile Giacomo Ubaldo Lauro, collaboratore appartenente alla 'ndrangheta, il quale ha riferito come *Palinuro* corrispondesse a Delfino, secondo

⁴³² Esame Malcangi. ud. del 7.4.2009. pag. 30.

⁴³³ Si veda il verb. dell'ud. cit., pag. 33.

⁴³⁴ Nel verbale di s.i.t. avanti i carabinieri del R.O.S. di Milano del 7.12.1995 nulla viene a tal riguardo riferito, nel mentre nei successivi interrogatori il Bovolato risulta essersi avvalso della facoltà di non rispondere.

⁴³⁵ Si veda l'interrogatorio del 29.4.1997. avanti il PM di Roma.

⁴³⁶ Verbale s.i.t. del 24.4.2002 avanti i carabinieri del R.O.S. di Roma.

quanto riferitogli da Zerbi e Dominici⁴³⁷.

Va, infatti, evidenziato non soltanto che Lauro è stato condannato per calunnia ai danni di un magistrato, ma che egli ha pure aggiunto che Carmine Dominici gli aveva detto che nel periodo della strage Delfino fosse a Brescia, nel mentre è pacificamente emerso che l'imputato si fosse recato in Sardegna per testimoniare il 27.5.1974 presso il Tribunale di Sassari⁴³⁸.

Tanto premesso e tornando al quesito sopra prospettato, si deve ribadire come, laddove venga pure acclarata l'identificazione di Delfino con *Palinuro*, ciò non apporterebbe alcun ulteriore elemento a carico dell'imputato.

Infatti, ad un più approfondito scrutinio, si deve ritenere irrilevante il fatto che l'imputato abbia potuto utilizzare tale pseudonimo, dal momento che è comunque già emerso che egli aveva goduto della fiducia di alcune frange estremiste di destra⁴³⁹.

Quel che, invece, occorre dimostrare (e non è stato dimostrato) era il fatto che la contiguità mostrata da Delfino rispetto a tali gruppi fosse necessariamente funzionale ad una condivisione dei progetti terroristici, anziché a fini investigativi, nonché indicativa di una sua possibile corresponsabilità nella strage di Brescia.

E ciò viene qui evidenziato, atteso che plurime indicazioni testimoniali orienterebbero per ravvisare nei “*desiderata*” di Delfino una finalità investigativa e di carriera, piuttosto che quella di favorire i progetti dei terroristi⁴⁴⁰.

Occorre poi riconoscere come proprio una delle dichiarazioni testimoniali che potrebbero avallare quell'ipotizzata identificazione, evochi pur sempre l'eventualità che Delfino/*Palinuro* avesse apparentemente fiancheggiato il gruppo eversivo per incastrarne i componenti.

Si allude qui, in particolare, a Nicoli Torquato, il quale incaricato dal *SID* di

⁴³⁷ Esame Lauro, ud. dell'11.2.2010, pag. 162.

⁴³⁸ Si veda quanto ha riferito il teste Massimo Giraudo all'ud. del 16.3.2010, pagg. 51 ss.

⁴³⁹ Si rinvia alle già citate deposizioni rese da Dominici, Vinciguerra, Fagà e Bonazzi, cui può pure aggiungersi quella di Amos Spiazzi (ud. 22.9.2009).

⁴⁴⁰ Segnali in tal senso si possono cogliere, ad esempio, nelle dichiarazioni di Clara Tonoli (di cui si tratterà in prosieguo), Cecilia Amadio e Angelo Papa.

attingere notizie su *Palinuro*, ha riferito che aveva scoperto come questo capitano fosse amico di Kim Borromeo (appartenente al *M.A.R.*) e avesse indotto quest'ultimo "a fare qualche cosa" per la quale "era finito nei guai con la giustizia"⁴¹.

Peraltro, questa testimonianza introduce, nella valutazione della vicenda del *M.A.R.*, l'aspetto più importante e qualificante dei rapporti tra Delfino e tale organizzazione: la c.d. operazione "*Basilico*".

Si tratta della nota operazione preordinata dai carabinieri di Brescia, che il pubblico ministero appellante, pur citandola sovente nel proprio atto d'impugnazione, ne ha immotivatamente trascurato la cifra probatoria che più la contraddistingue e che, come tale, appare decisamente riconducibile alla tesi difensiva.

E' un fatto assolutamente incontestato ed incontestabile, siccome acclarato dal giudicato, che l'operazione "*Basilico*" abbia consentito l'arresto a Edolo, il 9.3.1974, di Kim Borromeo e Giorgio Spedini, sorpresi con 57 Kg di esplosivo e la somma di £. 4.500.000, grazie alla collaborazione di Giovanni Maifredi, per l'appunto infiltrato da Francesco Delfino nel pericolosissimo gruppo del *M.A.R.* di Carlo Fumagalli.

Un pericolosissimo gruppo eversivo che, non va dimenticato, aveva tra i suoi più spietati ed allarmanti obiettivi, quello di sparare sulla folla con una mitraglietta collocata su un furgone.

L'arresto era avvenuto nel corso di un apparente servizio di controllo dei carabinieri. Il denaro e l'esplosivo sequestrati erano stati trasportati al fine di uno scambio con armi che avrebbe dovuto avvenire con un destinatario sconosciuto, in realtà inesistente, in quanto inventato dall'infiltrato Maifredi⁴².

⁴¹ Si veda l'interrogatorio di Nicoli del 24.3.1997, avanti il PM di Roma. E' sempre in relazione ai contatti che l'imputato ebbe con il *M.A.R.* che il GIP di Roma, con il decreto di archiviazione del 30.9.1997, ebbe a ritenere sussistente una relazione d'identità tra Delfino e *Palinuro*.

⁴² I sospetti che il procuratore generale e le parti civili hanno insinuato in ordine all'equivocità di tale operazione sono già stati valutati nel processo a carico di Carlo Fumagalli e altri, all'esito del quale la Corte d'Assise di Brescia ebbe, tra l'altro, a stabilire come l'esplosivo sequestrato provenisse da Fumagalli e non già da Maifredi (si veda la sentenza della Corte d'Ass. di Brescia del 2.2.1978, pag. 52, confermata sul punto dalla sentenza della Corte d'Ass.

Proprio in virtù di quella trappola ideata da Delfino, era stato possibile l'arresto di Spedini e Borromeo, che poi avrebbe dato il destro alle successive indagini, culminanti nello smantellamento di quella spaventosa organizzazione terroristica, il cui delirante, ma concreto, progetto era quello di creare una banda armata in Valtellina, con il fine di destabilizzare il sistema istituzionale e provocare un colpo di Stato⁴⁴³.

Alla luce di tali risultanze, appare sicuramente incensurabile l'impugnata sentenza, per la parte in cui ha correttamente evidenziato come, pur prescindendo dalla mancanza di qualsiasi prova in ordine a un collegamento tra la vicenda *M.A.R.* e la strage di Brescia, quella copertura data da Delfino agli spostamenti di armi ed esplosivi *“possono essere interpretati come un collegamento del Delfino con gli ambienti eversivi del MAR proprio al fine di sgominarlo”*⁴⁴⁴.

E, d'altronde, a riscontrare nel movente che animava la condotta di Delfino, essenzialmente le ambiziose, ancorché a volte spregiudicate, strategie d'indagine, vi è ancora la deposizione di Nicolò Bozzo, cioè di quell'ufficiale dei carabinieri che il 24.4.1981 riferì al G.I. di Milano in ordine alle censurabili omissioni investigative delle quali si macchiava la Divisione Pastrengo di Milano, nella persona del gen. Giovanni Battista Palumbo, sotto il condizionamento dell'ideologia di estrema destra.

Il teste, non solo ha dato conto della sintomatica circostanza che il gen. Palumbo non *“vedesse”* positivamente Delfino, ma ha confermato proprio il fatto che mentre quest'ultimo disponeva di una rete di informatori molto efficienti tramite la quale era in contatto con il *M.A.R.*, il gen. Palumbo era amico proprio dell'avv. Degli Occhi, cui era collegato il gruppo di Fumagalli⁴⁴⁵.

E quest'ultima circostanza, peraltro, non può non rilevare in senso favorevole alla

d'App. di Brescia del 4.12.1979, che si basò, oltre che sulle dichiarazioni di Maifredi, anche su quelle originariamente rese da Kim Borromeo).

⁴⁴³ La brillante operazione *“Basilico”* consentirà a Delfino di conseguire il grado di maggiore e comandante del gruppo investigativo di Milano. Si veda, pure, su questo esito, il contenuto della conversazione telefonica del 21.10.1993, intercorsa tra il brig. Quartuccio e Giovanni Maifredi.

⁴⁴⁴ Pag. 424 dell'impugnata sentenza.

difesa di Delfino, volta che si osservi come egli, con tale brillante operazione, avesse sgominato proprio quel gruppo rivoluzionario con il quale la Divisione Pastrengo manteneva contatti¹⁴⁶.

Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere come i contatti intercorsi tra Delfino e alcune organizzazioni politiche eversive di destra non esprimano indizi certi e univoci di un coinvolgimento dell'imputato nella strage di Brescia.

Volgendo la disamina al tema *sub* 2), afferente i rapporti intercorrenti tra Delfino e Maifredi, osserva preliminarmente il Collegio come tali rapporti potrebbero essere rilevanti, laddove si consideri che, nella costruzione accusatoria, la condotta ipotizzata a carico del Maifredi sarebbe stata quella di aver custodito, nei giorni precedenti l'atto terroristico, l'ordigno utilizzato nella strage di Brescia.

Orbene, il pubblico ministero appellante ha criticato l'impugnata sentenza per il fatto che in essa sarebbe mancata un'adeguata valutazione dell'effettivo momento in cui tali rapporti sarebbero iniziati a decorrere.

Ad avviso dell'appellante, le concordi dichiarazioni rese da Maifredi e Delfino in ordine alla circostanza che essi si sarebbero conosciuti il 21.12.1973, allorquando il primo si sarebbe recato a parlare con il secondo nella caserma di piazza Tebaldo Brusato, raccontandogli i compiti e le finalità dell'organizzazione rivoluzionaria del *M.A.R.*, non sarebbero veritiere.

Sul punto si deve registrare che effettivamente l'impugnata sentenza non ha preso posizione.

Orbene, le ragioni che ha prospettato l'appellante a dimostrazione della falsità della data del 21.12.1973, riportata sul verbale nel quale sarebbero state trascritte le dichiarazioni di Maifredi, debbono essere condivise.

Invero:

¹⁴⁵ Si veda esame Bozzo, all'ud. del 21.4.2009, pag. 123.

¹⁴⁶ Ha confermato l'esistenza di collegamenti tra la Divisione Pastrengo e il *M.A.R.*, oltre a Bozzo, tra gli altri, anche Gaetano Orlando, il quale ha precisato che i contatti erano tenuto dal Fumagalli (interrogatorio del 5.6.1992, avanti il G.I. di Brescia).

- 1) Maifredi aveva riferito di aver preventivamente contattato un ex-sottotenente dei carabinieri che lavorava presso l'*IDRA* (la stessa impresa ove prestava servizio il Maifredi). Tale militare, tuttavia, ha precisato come la propria intermediazione per favorire i contatti tra Maifredi e i militari fossero iniziati non prima della metà di gennaio 1974⁴⁴⁷;
- 2) Maifredi, pur riconoscendo la propria sottoscrizione in calce al verbale, ha dichiarato di non averlo mai firmato presso la caserma dei carabinieri il giorno 21.12.1973⁴⁴⁸;
- 3) Clara Tonoli, all'epoca convivente del Maifredi, ha fatto risalire a molti mesi prima dell'arresto dei "ragazzi" i contatti che quest'ultimo aveva avuto con Delfino⁴⁴⁹;
- 4) Carmelo Sorsoli, anch'egli dipendente presso l'impresa *IDRA*, ha confermato che già nel 1972 (data che ricordava, in quanto corrispondente alla nascita del figlio) il suo amico Maifredi gli aveva detto di essersi assunto il delicato compito di infiltrato all'interno di quell'organizzazione eversiva⁴⁵⁰.

In particolare, quest'ultima deposizione, diversamente da quanto obiettato dalla difesa di Delfino, non può essere svalutata sol perché Maifredi non avrebbe espressamente accennato a Delfino, ma soltanto ad una infiltrazione con la giustizia, non essendovi per contro alcuna prova che Maifredi avesse collaborato con militari diversi dall'imputato.

Tuttavia, l'accertata falsità della data del verbale del 21.12.1973 e il fatto che i rapporti tra Delfino e Maifredi risalissero nel tempo non consentono a questa Corte di compiere alcun passo avanti sul percorso che dovrebbe condurre a dimostrare una consapevolezza, da parte dell'imputato, del ruolo che avrebbe avuto Maifredi (ammesso che lo abbia avuto) nella strage di Brescia o comunque una

⁴⁴⁷ Esame Giovanni Bonardi, all'ud. del 21.4.2009.

⁴⁴⁸ Interrogatorio dell'8.4.2002. avanti il PM di Brescia.

⁴⁴⁹ Si vedano le dichiarazioni della Tonoli del 29.9.1977. rese nel corso del processo a carico di Carlo Fumagalli e altri.

⁴⁵⁰ Esame Sorsoli, all'ud. del 6.10.2009.

corresponsabilità di Delfino nella causazione dell'attentato.

Come ha riconosciuto lo stesso procuratore generale, infatti, la dimostrazione che tali rapporti risalissero alla fine del 1972, anziché alla fine del 1973, consente soltanto di affermare che il cap. Delfino, già a quella data, avesse infiltrato il Maifredi in quella struttura rivoluzionaria¹⁵¹.

Una diversa incidenza sul tema in oggetto sembra, invece, assumere l'intercettata conversazione telefonica intercorsa il 24.6.1994 tra Maifredi e l'isp. Del Giacco, nel corso della quale il primo, parlando delle strage di Brescia, riferiva al secondo che alcuni ragazzi *"d'accordo con Delfino, allora li avevamo tenuti fuori perché c'erano cascati dentro, ingenuamente"* e che *"c'erano altri gruppi, altre centurie, al di fuori...tipo quella che poi ha buttato la bomba in piazza della Loggia"*.

Tuttavia, la valutazione di questa affermazione, laddove venga liberata da facili suggestioni, non esprime null'altro che una scelta di tenere fuori dalle indagini alcuni soggetti.

E' una scelta che, indubbiamente, da sola denuncia un'assoluta e sorprendente anomalia.

Ma l'assoluta e sorprendente anomalia risiede soltanto nel fatto che tale scelta era stata decisa anche da Maifredi, il quale, certamente, non è un pubblico ufficiale delegato alle indagini.

Quanto al merito della scelta, si deve obiettivamente rilevare come agli atti non vi sia alcun elemento che possa indurre a ritenere che, in tal modo, Delfino avesse illegittimamente sottratto alle indagini soggetti che egli sapeva essere corresponsabili della strage di Brescia.

Ritenute, dunque, infondate o comunque irrilevanti le doglianze, oggetto dei motivi d'impugnazione, afferenti questi specifici profili temporali e sostanziali che ebbero a caratterizzare i rapporti tra Delfino e Maifredi, si deve ora più direttamente valutare la ragione essenziale per la quale il pubblico ministero appellante, almeno

¹⁵¹ Si veda la requisitoria del PG riportata nel verbale dell'ud. del 6.3.2012, pag. 164.

originariamente, ha valorizzato in senso accusatorio tali rapporti: il possesso, da parte di Maifredi, dell'esplosivo utilizzato per la strage di Brescia.

Orduunque, si deve ritenere che per quanto riguarda la disponibilità, da parte del Maifredi, di armi e munizioni in casa propria, le dichiarazioni di Clara Tonoli siano risultate sufficientemente credibili.

Tali dichiarazioni, invero, almeno con riferimento alle armi, sono state riscontrate dalle deposizioni rese dalla domestica Severina Peroni, la quale ha riferito di aver visto una vetrinetta con armi⁴⁵², nonché da Carmine Sorsoli, il quale ha precisato il fatto che Maifredi, in un'occasione, gli aveva mostrato il baule della sua vettura pieno di armi⁴⁵³.

D'altronde, anche Ezio Tartaglia ha riferito come Maifredi fosse capace di confezionare ordigni e detenesse esplosivi presso la sua abitazione⁴⁵⁴.

Laddove, invece, dall'indizio generico della disponibilità di esplosivi, si passi ad individuare la prova della specifica detenzione, da parte dello stesso Maifredi, dell'esplosivo utilizzato per la strage di Brescia, si deve riconoscere come l'esito di tale ricerca sia inevitabilmente negativo.

Se può convenirsi con il pubblico ministero appellante sulla circostanza che la Tonoli non abbia mai manifestato motivi di astio nei confronti del Maifredi, si deve però pure ammettere che le sue dichiarazioni non siano state univocamente dirette a dimostrare che l'ordigno notato in possesso del Maifredi fosse proprio quello adoperato nell'attentato di piazza della Loggia.

Innanzitutto, appare corretto quanto sinteticamente osservato dalla Corte di primo grado in ordine alla possibile circuitazione o trasposizione delle dichiarazioni rese dalla Tonoli e da questa poi smentite.

Tali dichiarazioni, infatti, partendo da quelle *de relato* rese da Carlo Fumagalli (il quale le avrebbe ricevute dal padre, il quale a sua volta le avrebbe apprese dalla

⁴⁵² Verbale di sommarie informazioni rese in data 30.5.2000, avanti i carabinieri del R.O.S. di Brescia.

⁴⁵³ Esame Sorsoli, all'ud. del 6.10.2009, pag. 41.

⁴⁵⁴ Si veda il verbale delle dichiarazioni rese in data 5.10.1994, avanti il PM di Brescia.

Tonoli) e passando per gli appunti del giudice Arcaï, finiscono per prospettare l'ipotesi che fosse stato il Tartaglia ad accennare alla donna, a mo' di provocazione, che l'esplosivo sarebbe stato destinato alla strage di Brescia (secondo quanto ammesso dallo stesso Tartaglia)⁴⁵⁵.

Ma, pur volendo prescindere dall'equivocità degli indizi in ordine alla prova dichiarativa riguardante quella specifica accusa (che cioè sarebbe stata la Tonoli a parlare di bombe destinate a piazza della Loggia), si deve registrare come anche sotto il profilo oggettivo l'unica descrizione fornita dalla donna di quell'ordigno induca fortemente a dubitare circa il fatto che esso fosse proprio quello che il 28.5.1974 sarebbe stato installato nel cestino porta-rifiuti di piazza della Loggia. Qui, infatti, la descrizione, non solo non è compatibile con il narrato di Digilio (avendo la donna accennato soltanto ad un involucro di cartone che, tranne per la morfologia ondulata anti-urto, sarebbe stato diverso da quello indicato dal collaborante, in quanto a forma di "*scarponcino*"), ma è pure singolarmente carente di qualsivoglia accenno a *timer*⁴⁵⁶.

Né poi è dato di sapere di quale tipo di esplosivo si trattasse. Ed anzi, laddove si valorizzasse quanto notato dalla Tonoli sui bigliettini trovati a casa sua, in un'occasione in cui era venuto lì Delfino (alcuni mesi prima dell'arresto di Borromeo e Spedini), va pure rilevato che esso, semmai, sarebbe stato "*tritolo o plastico*" e non già "*gelignite-dinamite*" (esplosivo, dunque, diverso da quello che questa Corte ha ritenuto sia stato utilizzato in piazza della Loggia)⁴⁵⁷.

Lo stesso procuratore generale, nel corso della propria requisitoria, ha riconosciuto

⁴⁵⁵ Vedasi pag. 418 dell'impugnata sentenza.

⁴⁵⁶ Si veda la conversazione telefonica del 5.12.1994 intercorsa tra Clara Tonoli e Massimo Giraudò.

⁴⁵⁷ Si noti che "*tritolo*" è anche la parola che, insieme a "*cave*", la Tonoli, origliando dalla porta, ebbe a sentire da Maifredi mentre questi conversava con Kim Borromeo (testimonianza in data 29.9.1977 avanti la Corte d'Ass. di Brescia, nel processo contro Fumagalli e altri). Pure "*plastico*" sarebbe stato l'esplosivo contenuto nell'ordigno che la Tonoli aveva visto, in casa, in mano a Maifredi, prima ancora dell'arresto di Spedini e Borromeo, secondo quanto le aveva riferito lo stesso Maifredi (si veda il verbale delle dichiarazioni rese dalla Tonoli il 18.6.1994, avanti il PM di Brescia).

come quella descrizione “*non è che sia molto convincente*”⁴⁵⁸.

Tanto basterebbe per ritenere infondati quei motivi d'appello con i quali si è inteso sottolineare come Delfino avesse in qualche modo protetto un soggetto (Maifredi) che aveva custodito l'esplosivo destinato alla strage di Brescia.

Senonché, di equivoco significato sono pure risultati, *ad abundantiam*, quegli indizi afferenti il suddetto comportamento protettivo che avrebbe tenuto all'epoca Delfino in favore del Maifredi.

Si allude qui al fatto che la sera prima della strage Delfino aveva raccomandato a Maifredi di non uscire di casa, perché il giorno dopo avrebbe fatto caldo.

Questo fatto, riferito da Enzo Tartaglia come raccontato dalla Tonoli durante il dibattimento del processo a carico di Fumagalli e altri⁴⁵⁹, non è stato fatto oggetto da parte del pubblico ministero di specifica valorizzazione nel giudizio di primo grado, né di autonomo motivo d'appello⁴⁶⁰.

Pur tuttavia esso appare meritevole di una breve riflessione, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione concernente la posizione di Delfino.

Trattasi di un fatto sul cui accadimento non vi è serio motivo di dubitare, dal momento che esso, sebbene non sia stato confermato dalla Tonoli, né successivamente ricordato dall'avv. Tedeschi (pure presente al dibattimento durante il quale la Tonoli avrebbe fatto quella rivelazione), risulta aver intercettato un indiretto riscontro negli appunti di Arcai, laddove è scritto che il 28.5.1974 “*M*” (Maifredi) “*prima di uscire raccomanda che nessuno esca di casa*”.

Ha fatto notare il difensore di Delfino che Tedeschi, in quanto difensore di Buzzi, avrebbe avuto interesse a ricordare tale fatto.

Tuttavia l'argomento prova troppo, atteso che il ricordo di quell'episodio potrebbe essere venuto meno nell'avv. Tedeschi proprio in ragione di una diversa

⁴⁵⁸ Verbale dell'ud. del 6.3.2012, pag. 171. Peraltro questa opinione era già stata evidenziata dal pubblico ministero appellante nella memoria del 29.10.2010, pagg. 974 s., come ha ricordato il procuratore generale nella memoria del 3.4.2012, pag. 35.

⁴⁵⁹ Si vedano le dichiarazioni di Tartaglia rese in data 18.3.2010 al PM di Brescia.

⁴⁶⁰ Si rinvia a quanto puntualmente precisato dal pubblico ministero appellante nel proprio atto d'impugnazione del 30.3.2011, pagg. 152 s.

interpretazione che potrebbe avergli attribuito.

E l'interpretazione che, ad avviso di questa Corte, induce a ritenere l'episodio irrilevante sotto il profilo accusatorio è la seguente: poiché quel giorno vi era la manifestazione antifascista in piazza della Loggia, sarebbe stato opportuno che, stante il clima di reazione che vi sarebbe stato nei confronti di appartenenti all'estrema destra, Maifredi non si fosse fatto vedere in giro.

L'espressione "*il giorno dopo avrebbe fatto caldo*", dunque, non sarebbe da mettere in relazione alla strage di Brescia, come a lasciar intendere che Delfino ne fosse già stato edotto, ma alla manifestazione antifascista che avrebbe pericolosamente surriscaldato gli animi dei manifestanti.

D'altronde, tale frase, se fosse da intendere nel senso che il giorno dopo avrebbe fatto caldo a causa dell'esplosione dell'ordigno, sarebbe poco collimante con l'ipotesi che Maifredi avrebbe detenuto l'esplosivo per la commissione dell'attentato.

Questa ipotesi, infatti, non potrebbe tollerare l'improprio avvertimento di non uscire di casa, ma al contrario più correttamente esigerebbe la diversa raccomandazione di rientrare subito a casa dopo l'esecuzione della strage (o, quanto meno, immediatamente dopo l'installazione dell'ordigno nella piazza)¹⁶¹.

Parimenti suggestiva ed equivoca appare la condizione psicologica che la Tonoli avrebbe letto sul viso del Maifredi, allorquando questi, la mattina del 28.5.1974, dopo la strage, sarebbe immediatamente rientrato in casa.

Non occorre spendere molte parole per spiegare come quel tornare a casa "*pallido*" e spaventato non sia necessariamente e univocamente attribuibile alla consapevolezza di aver concorso nella strage di Brescia, ben potendo la stessa notevole gravità delle conseguenze dell'attentato, appena accaduto, aver scosso il Maifredi, ancorché del tutto innocente.

¹⁶¹ A meno di non ritenere che Maifredi sarebbe dovuto rimanere a casa per consegnare l'ordigno a colui che l'avrebbe installato in piazza (ma di una tale attesa in casa e di una tale consegna non vi è la benché minima traccia nelle dichiarazioni della Tonoli, la quale anzi ha, pur sempre, confermato che Maifredi uscì di casa la mattina della strage).

E questa ragionevole interpretazione pure si rafforza se a scatenare tale comprensibile reazione psichica, nonché tale precipitoso rientro in casa, si ritenga abbia potuto prevalentemente contribuire il timore di possibili ritorsioni nei suoi confronti, in quanto (almeno all'apparenza) neo-fascista, avuto riguardo alla stessa tensione che si era creata in fabbrica (presso l'impresa *IDRA*, ove il Maifredi lavorava).

Sul punto, non si vede come si possa censurare l'impugnata sentenza, volta che si osservi come, a riscontro, vi sia pure la testimonianza di Carmine Sorsoli, il quale ha significativamente riferito che la mattina della strage aveva visto Maifredi nella portineria dell'*IDRA* e che i manifestanti, di ritorno dalla manifestazione, avevano spinto lui (Sorsoli) contro un muro.

In particolare, il teste ha dichiarato:

“...io l'ho visto quando, appunto, scoppiò la bomba, che io ero in un'altra azienda con degli operai, e tornammo indietro e lì, in portineria, c'era diciamo la direzione e tutti in agitazione per quello che, appunto, le voci di quello che era successo, e c'era anche il Maifredi lì, in portineria.

E lì, da quel momento, crollò tutto il mondo perché fummo tutti, lì, so che (ricordo) mi misero al muro, arrabbiati e, per carità, insomma, io condivido questa cosa, però per me era anche una cosa impensabile”⁴⁶².

Né vi sono concreti elementi per ritenere inattendibile questo racconto, il cui contenuto, peraltro, è collocabile in linea logica ed omogenea su quanto poi accaduto proprio presso l'impresa *IDRA*.

In ordine alle motivazioni che ebbero a provocare la cessazione dei rapporti con Maifredi, il titolare di quell'impresa, Adamo Pasotti, ha, infatti, riferito:

“Sono cessati per volontà delle maestranze. Nel maggio del 74 dopo i fatti di piazza della Loggia il Consiglio di fabbrica si è opposto a far entrare 4 elementi tra cui vi era il Maifredi.

⁴⁶² Esame Sorsoli, all'ud. del 6.10.2009, pagg. 91 s.

C'è stata anche una sentenza perché il Maifredi alla decisione del Consiglio di fabbrica aveva proposto ricorso.

*Si è dovuta pagare una certa somma per la liquidazione*⁴⁶³.

Non vi è dubbio, dunque, che le dichiarazioni di Carmine Sorsoli siano credibili. E non vi è, del pari, dubbio che trattasi di dichiarazioni la cui lettura coglie il progressivo affievolirsi della valenza accusatoria di quel pallore e di quello spavento che la Tonoli avrebbe percepito sul volto del Maifredi.

Ma trattasi di dichiarazioni pure linearmente armonizzabili con quanto nell'immediato accaduto: l'allontanamento di Maifredi e della propria famiglia da Brescia.

A tal riguardo, la Tonoli ha raccontato il fatto che a casa sua erano giunti i carabinieri, i quali avevano portato i due gemelli presso l'abitazione del padre naturale, mentre qualcuno aveva portato il figlio Alberto a Gussago, presso la domestica Peroni. La coppia aveva dormito la prima notte a casa di un'amica della Tonoli, poi si era spostata dentro un cabinato.

Il maresciallo Paolo Siddi ha, però, escluso di essere arrivato a casa della Tonoli il giorno della strage (come invece asserito dalla Tonoli)⁴⁶⁴.

La teste Severina Peroni ha riferito che non era più in servizio presso la Tonoli (diversamente da quanto dichiarato da quest'ultima), ma ha tuttavia confermato che il figlio le era stato portato a casa sua, pur non facendo alcun cenno all'eventuale presenza di militari⁴⁶⁵.

Così riassunto l'episodio, si osserva anzitutto come esso, nei termini raccontati dalla Tonoli (la quale ha accennato al fatto che detto allontanamento sarebbe stato sollecitato e favorito dai carabinieri appositamente intervenuti a casa sua), sia stato smentito, oltre che, sia pur in parte, dalla Peroni, anche da Maifredi e Delfino.

Tuttavia, come ha ritenuto la Corte di primo grado, non può dubitarsi che tale

⁴⁶³ Si veda il verbale della deposizione del teste in data 8.6.1977, avanti la Corte d'Ass. di Brescia, nel processo a carico di Fumagalli e altri. Il passo della testimonianza è stato pure riportato nell'impugnata sentenza (pagg. 411 s.).

⁴⁶⁴ Esame Siddi, all'ud. del 6.5.2010.

⁴⁶⁵ Si veda il verbale di sommarie informazioni del 30.5.2000, cit.

allontanamento vi sia stato, tenuto conto che lo stesso Maifredi lo ha poi confermato⁴⁶⁶.

E tale allontanamento, quand'anche fosse avvenuto con l'intervento dei carabinieri (in ipotesi, su ordine di Francesco Delfino), non muterebbe, comunque, il suo significato, potendo quell'intervento spiegarsi con gli stretti rapporti che pur sempre intercorrevano tra Delfino e l'infiltrato Maifredi. Rapporti che potevano indurre l'imputato a ritenere prudente l'allontanamento del Maifredi da Brescia, non necessariamente nella convinzione che quest'ultimo fosse stato responsabile della strage.

D'altronde, laddove si ritenga attendibile la Tonoli su quanto appreso da Maifredi in merito alla circostanza che sarebbe stato Delfino a decidere l'allontanamento "*per ragioni di sicurezza*", parimenti dovrebbe considerarsi credibile la donna allorquando ha accennato ad un analogo atteggiamento protettivo tenuto dall'imputato a seguito dell'arresto di Spedini e Borromeo⁴⁶⁷.

Un atteggiamento che conferma come, pur dopo il successo dell'operazione *Basilico*, Delfino non ebbe ad abbandonare Maifredi.

Un atteggiamento che, se può essere spiegato quale atto di riconoscenza determinato da un fatto positivamente accertato, cioè l'avergli consentito di sgominare la pericolosissima organizzazione terroristica del *M.A.R.*, non può essere, invece, giustificato in base a un dato non positivamente accertato, cioè il coinvolgimento del Maifredi nella strage di Brescia.

E, certo, per attribuire un coinvolgimento del Maifredi nell'esecuzione della strage, neppure potrebbero bastare i commenti cui il medesimo, secondo la Tonoli, si sarebbe lasciato andare dopo l'esecuzione dell'attentato.

Invero, la Tonoli ha riferito che Maifredi le aveva detto che la bomba era stata diretta contro i carabinieri e aveva avuto effetti più devastanti di quelli previsti⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ Si veda l'interrogatorio dell'8.4.2002, avanti il PM di Brescia.

⁴⁶⁷ Si rinvia al verbale delle dichiarazioni rese al PM di Brescia, in data 2.7.1994, dalla Tonoli, la quale ha pure dichiarato: "*temevamo che ci potesse essere qualche rappresaglia nei nostri confronti*".

⁴⁶⁸ Dichiarazioni del 2.7.1994, avanti il PM di Brescia.

Lo sforzo per assegnare attendibilità e rilevanza probatoria a tale affermazione testimoniale inciampa, tuttavia, su plurimi ostacoli fattuali e logici, peraltro già puntualmente evidenziati dalla Corte di primo grado⁴⁶⁹.

Vale qui, in breve, ribadire come detta affermazione non guadagni riscontro negli appunti di Arcai, ove, invece, non risulta contenuta la frase della Tonoli secondo la quale l'obiettivo sarebbero stati i carabinieri.

In tale appunto, peraltro, si legge che Maifredi e Delfino avrebbero indicato quali mandanti gli industriali di Brescia.

A questo proposito, assolutamente corretta risulta la considerazione dei primi giudici (non specificamente contestata dal pubblico ministero appellante), i quali hanno comunque ritenuto che, se davvero fossero stati i carabinieri il bersaglio e fossero stati gli industriali i mandanti (i quali si proponevano di colpire il sindacato), del tutto illogico sarebbe stato il fatto che gli industriali avessero poi voluto colpire i carabinieri.

Con riferimento, invece, alla potenza dell'ordigno, ritiene questa Corte come, a prescindere dai rilievi formulati dai giudici di *primae curae*, si tratterebbe pur sempre di un'opinione personale, non suscettibile di provare il diretto coinvolgimento di Delfino nella realizzazione della strage.

Tanto più che tale coinvolgimento, nell'appunto di Arcai, non risulterebbe afferire al generale, ma agli "industriali".

A contraddire, ulteriormente il significato accusatorio che in ipotesi sarebbe desumibile da quel commento vi è, infine, pure il rammarico che lo stesso Maifredi aveva manifestato alla Tonoli, per quanto Delfino avrebbe "autorizzato".

In particolare, Clara Tonoli ha riferito che Maifredi, dopo la strage: "se l'era presa con Delfino dicendo che non aveva dovuto autorizzare qualcosa che invece autorizzò"⁴⁷⁰.

La Tonoli ha aggiunto di non sapere se Maifredi avesse voluto alludere alla

⁴⁶⁹ Pagg. 420 ss. dell'impugnata sentenza.

⁴⁷⁰ Verbale delle dichiarazioni rese l'11.6.1994, avanti il PM di Brescia.

manifestazione sindacale organizzata per quel giorno a Brescia.

Secondo il procuratore generale la suddetta frase non avrebbe potuto riferirsi alla manifestazione del 28.5.1974, perché il comandante dei carabinieri non era competente ad autorizzarla.

Questa obiezione si fonda su un'interpretazione troppo formalistica.

E' plausibile, invece, che l'accento all'autorizzazione si riferisca proprio alla manifestazione di piazza della Loggia e non certo all'esecuzione della strage, tenuto conto che la frase, in quanto pronunciata immediatamente dopo quella relativa alla morte dei civili, sembra proprio evocare l'amarrezza per un evento che avrebbe potuto non succedere se non vi fosse stata quella manifestazione.

Certo, un comandante dei carabinieri non è competente ad autorizzarla o a vietarla. Ma è pure evidente come Maifredi, nel manifestare quel giudizio (o la Tonoli nel riportarlo), abbia potuto adoperare imprecise e improprie espressioni, volendo comunque intendere che Delfino, quale ufficiale dei carabinieri, avrebbe potuto consigliare le autorità competenti a non autorizzare la manifestazione.

Trattasi di una interpretazione che, peraltro, riceve specifico e significativo riscontro nella circostanza che la stessa Tonoli ha riferito che prima della strage Maifredi si era lamentato del fatto che era stata autorizzata la manifestazione.

In particolare, la teste ha dichiarato:

“Nei giorni antecedenti la strage avevo sentito più volte il Maifredi lamentarsi del fatto che la manifestazione in p.zza Loggia era stata autorizzata. Si trattava infatti di una manifestazione organizzata dai sindacati contro i fascisti”¹⁷¹.

Ma, se così è, allora si deve marcare come il giudizio che Maifredi aveva espresso dopo la strage alludesse ad una sorta di responsabilità colposa del Delfino (non certo dolosa per la strage), il quale avrebbe dovuto adoperarsi per impedire che quella manifestazione avesse luogo.

Diversamente argomentando, non si comprende davvero come quel rammarico

¹⁷¹ Si veda il verbale delle dichiarazioni rese in data 2.7.1994, avanti il PM di Brescia.

possa essere compatibile con la tesi che prefiguri un accordo tra Maifredi e Delfino per la commissione della strage, o comunque una responsabilità del Maifredi nell'esecuzione dell'attentato.

In definitiva, non emergono idonei e univoci indizi atti a consentire di affermare che Delfino abbia in qualsiasi modo aiutato o favorito Maifredi a commettere la strage di Brescia, non essendovi neppure concreti e sicuri elementi che possano indurre a ritenere che il predetto Maifredi sia stato corresponsabile di tale crimine¹⁷².

Passando, infine, al tema *sub* 3), riguardante i rapporti tra Francesco Delfino ed Ermanno Buzzi, si deve principalmente rilevare come essi siano stati rivalutati dagli appellanti al precipuo scopo di individuarne quegli atti di pressione che avrebbe compiuto l'imputato ai danni del Buzzi, onde depistare le indagini in ordine alla strage di Brescia e non consentire l'identificazione dei veri responsabili.

Ciò che, ad avviso degli appellanti, non sarebbe stato considerato nell'impugnata sentenza.

In particolare, mentre alcune parti civili (tra le quali il Comune di Brescia) hanno osservato che Delfino avrebbe seguito la pista Buzzi per evitare che si giungesse a indagare per tempo Cesare Ferri, il pubblico ministero appellante ha ritenuto che Delfino avrebbe perseguitato Buzzi, omettendo di indagare sulle piste desumibili dalle informative della fonte *Tritone*, delle quali sarebbe venuto a conoscenza essendo stato in rapporto con Manlio Del Gaudio.

Orbene, si deve premettere come, nel corso delle prime indagini riguardanti la strage di piazza della Loggia, Francesco Delfino abbia sicuramente esercitato pressioni su alcuni soggetti, tra i quali Angiolino Papa e Ugo Bonati, onde far emergere soprattutto la responsabilità di Buzzi¹⁷³.

Lo stesso Delfino, durante una riunione tenutasi a Rovato in data 3.6.1974, alla

¹⁷² Si noti, del resto, come lo stesso pubblico ministero appellante, con riferimento a Maifredi, abbia accennato a "*un suo possibile*", neppure probabile, "*coinvolgimento nella strage di Brescia*" (memoria del 29.10.2010, pag. 952).

¹⁷³ Si rinvia, ad esempio, alle dichiarazioni rese da Angiolino Papa (ud. 5.11.2009) e Giorgio Savi (ud. 5.5.2009).

presenza del senatore Giorgio Pisanò e del giudice Andrea Arcai, aveva dichiarato come intendesse perseguire Buzzi e come all'uopo avrebbe dovuto soltanto *"lavorarlo ai fianchi"*¹⁷⁴.

Non vi è dubbio, tuttavia, come al fine di dimostrare che questo accanimento persecutorio mostrato da Delfino ai danni di Buzzi fosse funzionale - secondo il costruito accusatorio posto in risalto dagli appellanti - a coprire i veri responsabili della strage, sarebbe necessario provare:

- 1) che Buzzi, indagato da Delfino, fosse sicuramente innocente o che, comunque, Delfino fosse ben consapevole della sua innocenza;
- 2) che Buzzi fosse estraneo al gruppo eversivo che Delfino avrebbe voluto proteggere.

Trattasi di presupposti che, per contro, non risultano pienamente provati.

Innanzitutto, ritiene questa Corte come non vi siano agli atti elementi tali da indurre ad escludere con sicurezza che Buzzi abbia potuto concorrere alla fase esecutiva della strage di Brescia, ovvero che abbia potuto assumere un qualche ruolo nella preparazione o nell'attuazione dell'attentato.

A tal riguardo, è d'immediato rilievo la circostanza che gli atti d'impugnazione fotografano il convincimento degli appellanti che Ermanno Buzzi, benché condannato in primo grado e prosciolto a seguito del suo decesso, sarebbe stato certamente assolto nel giudizio d'appello qualora ad esso fosse sopravvissuto.

E tale convincimento sembra essere ancorato alla sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Brescia del 2.3.1982, la quale, assolvendo Papa Angiolino (condannato anch'egli in primo grado), valutava incidentalmente la posizione di Buzzi, definendolo quel *"cadavere da assolvere"* ed evidenziando come a carico del medesimo le varie dichiarazioni accusatorie fossero state irreparabilmente viziate e inattendibili.

Per contro, si deve registrare la singolarità del fatto che non risulta che gli appellanti si siano fatti carico di esaminare, o quanto meno di far menzione, della successiva

¹⁷⁴ Si vedano le dichiarazioni rese all'ud. dell'1.10.2009 (pag. 46) dall'avv. Aldo Tedeschi, il quale ha confermato in tali termini quanto riferito all'epoca.

pronuncia (peraltro, l'ultima di merito) che ebbe, sia pur indirettamente, a valutare la posizione di Buzzi.

Tale pronuncia è costituita dalla sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Venezia del 19.4.1985, la quale ha ritenuto che Buzzi avrebbe partecipato alla commissione della strage, anche tenuto conto della sua provata appartenenza all'organizzazione terroristica, del fatto che egli ebbe a redigere i due volantini del 21 e 27 maggio 1974, nonché della sua provata dimestichezza con armi ed esplosivi.

In verità, pur prescindendo da tale decisione, si deve rilevare come in tutto l'intero *iter* giudiziario che ha accompagnato la ricerca della verità dei fatti di questa complessa e dolorosa vicenda, la figura, il ruolo, gli scritti e finanche la voce di Ermanno Buzzi tornino continuamente ad occupare spazio.

Buzzi è il giovane intraneo, o quanto meno contiguo, a gruppi eversivi di destra, tenuto conto che:

a) Martino Siciliano lo aveva notato ad Abano a casa Romani nella primavera del 1974, lo aveva ritenuto inquadrato nel gruppo *La Fenice* di Milano e lo aveva visto incontrare Maggi e Zorzi a Venezia già dall'inizio del 1970⁴⁷⁵;

b) Giampaolo Stimamiglio⁴⁷⁶ e Giuseppe Lo Presti⁴⁷⁷ lo avevano visto frequentare, rispettivamente Marcello Soffiati e Carlo Maria Maggi;

c) Angelo Papa aveva sentito da lui che si dichiarava di *Ordine Nuovo* e gli aveva mostrato una tessera⁴⁷⁸;

e) la sua agenda conteneva l'indicazione di alcuni nomi e annotazioni importanti, tra i quali: il ten. col. Amos Spiazzi, Elio Massagrande, Carlo Fumagalli, Marco Affatigato, Salvatore Francia, *Aginter Press*, Attilio Lercari (imputato del *M.A.R.*), Cristiano De Eccher (*Avanguardia Nazionale*), Licio Gelli, Gioglio Pisanò, gen. Vito Miceli, "*Cattolica*", "*Albergo Giada*" (in corrispondenza del 3 aprile 1974).

⁴⁷⁵ Si vedano i già citati interrogatori di Siciliano del 2.4.1996 avanti il PM di Brescia e del 12.5.2003 avanti al GIP di Brescia.

⁴⁷⁶ Si veda l'esame del teste, all'ud. dell'8.4.2009 (pag. 147).

⁴⁷⁷ Si vedano le dichiarazioni di Lo Presti rese il 27.8.1991, avanti il G.I. di Bologna.

⁴⁷⁸ Interrogatorio reso da Angelo Papa all'ud. del 13.4.1978, nel dibattimento del processo a carico di Ermanno Buzzi e altri.

Buzzi è quel bresciano che ebbe a posizionare esplosivi avanti la chiesa di Folzano e presso la sede del quotidiano “*La Notte*” in corso Magenta a Brescia¹⁷⁹;

Buzzi è colui che ebbe a inviare i due volantini del 21 e 27 maggio 1974, con i quali inneggiò al “*Partito Nazionale Fascista*” e minacciò ritorsioni (“*le bombe ed i mitra faranno sentire la loro voce*”) per vendicare la morte di Silvio Ferrari;

Buzzi è colui che, secondo Giovanni Melioli, aveva avuto un ruolo, sia pur marginale, nella consumazione della strage e che sapeva come si fossero svolte le cose¹⁸⁰.

In definitiva, nella stessa ricostruzione della pubblica accusa, se del caso opportunamente razionalizzata, proprio Buzzi sarebbe stato il giovane bresciano che, per i suoi rapporti con gli estremisti veneti e milanesi, ben potrebbe aver svolto, nella realizzazione della strage di piazza della Loggia, quelle indispensabili funzioni di “*basista*”: l'uomo che avrebbe potuto costituire “*fonte locale di informazione circa l'orario della manifestazione, l'abituale collocazione del palco, la posizione dei cestini, il passaggio dei netturbini, la collocazione delle forze dell'ordine*”¹⁸¹.

Se tale dovrebbe essere l'ipotetica collocazione di Buzzi nella vicenda in esame, non può non rilevarsi contraddittoria l'imputazione prospettata a carico di Delfino, atteso che questi, in conclusione, avrebbe perseguito proprio quel soggetto che, nella ricostruzione accusatoria, potrebbe aver collaborato con quegli imputati moralmente e materialmente responsabili della strage.

Peraltro, proprio l'atteggiamento tenuto durante il processo da Buzzi ha finito per apportare consistenza all'ipotesi di un suo coinvolgimento nella vicenda stragista, avendo egli più volte paventato la possibilità di parlare e mostrando in tal modo di essere a conoscenza di fatti importanti.

Senonché, a questo comportamento del Buzzi gli appellanti hanno attribuito un altro

¹⁷⁹ Si veda quanto riferito sul punto dal m.llo Carlo Arli all'ud. del 6.5.2010.

¹⁸⁰ Esame Gianluigi Napoli, ud. del 23.6.2009, pagg. 75 s.

¹⁸¹ In questi termini, il suo stesso difensore, avv. Bruno Lodi, aveva ritenuto di non poter escludere il coinvolgimento nell'attentato di Buzzi, il quale, alle domande del legale, aveva dato “*risposte evasive*” (si vedano le dichiarazioni rese dall'avv. Lodi al G.I. di Brescia, in data 20.10.1984).

significato.

In particolare, ad avviso del pubblico ministero appellante, Buzzi, sebbene innocente, sarebbe andato incontro al suo destino senza difendersi, in virtù di un patto stipulato con Delfino, contando sul giudizio di appello.

Buzzi sarebbe stato d'accordo con l'imputato, accettando di essere condannato in primo grado, in cambio della promessa di venir assolto in appello.

A sostegno di tale ricostruzione, il pubblico ministero appellante ha indicato le deposizioni dell'avv. Bruno Lodi, di Egidio Bertoli, Ugo Zucchi, Giuseppe Fisanotti e Carlo Fumagalli.

Orbene, quanto prospettato dalla pubblica accusa contrasta, innanzitutto, con le più elementari regole di buon senso, non essendo credibile che una persona del tutto innocente (ripetesi: del tutto innocente) abbia voluto tenere un atteggiamento remissivo sino al punto di accettare di essere condannato all'ergastolo.

Davvero, è difficile supporre che una persona dotata di una anche minima capacità intellettuale, sapendo di essere totalmente estranea ad un reato di strage, non protesti la propria innocenza e non si difenda ad ogni costo, ma attenda rischiosamente soltanto il giudizio di appello per far tutto ciò (con quali garanzie, poi, di venir assolto in secondo grado, non è dato minimamente di comprendere).

Ciò premesso, si deve inoltre convenire con quanto già correttamente evidenziato dai primi giudici, i quali hanno offerto una diversa interpretazione delle citate deposizioni testimoniali.

Un'interpretazione che vede Buzzi tutt'altro che incline ad accettare una condanna di primo grado.

La stessa affermazione pronunciata da Buzzi (percepita da Carlo Fumagalli) "*se mi danno l'ergastolo, io trascino in galera gli stivaloni*", quando ancora non era stato condannato¹⁸², dimostra proprio come egli non volesse accettare una condanna in primo grado.

¹⁸² Si veda esame Carlo Fumagalli, ud. del 17.9.2009, pag. 163.

Diversamente, l'affermazione sarebbe stata: *“dopo che mi avranno dato l'ergastolo, trascinerò in galera gli stivaloni”*.

Un patto del genere, poi, avrebbe dovuto prefigurare un accordo, ovvero un comune agire, con il cap. Delfino.

Ma appare quanto meno dubbia l'eventualità che un tale accordo fosse stato spinto sino al punto che Delfino avrebbe dovuto esercitare pressioni sui suoi coimputati, così come avvenuto (secondo quanto più avanti si dimostrerà), al fine di accusarlo⁴⁸³.

Certo, il fatto che Buzzi abbia minacciato di trascinare in galera *“gli stivaloni”* può significare che egli fosse stato a conoscenza di fatti che avrebbero potuto incriminare i militari per la strage di Brescia.

Ma è altrettanto vero che il coinvolgimento dei militari nella strage potrebbe essere stato soltanto supposto da Buzzi, senza che di tale coinvolgimento egli avesse avuto alcuna prova.

Quest'ultima interpretazione, peraltro, sembra ricevere riscontro dalle stesse dichiarazioni del Fumagalli, il quale aveva riferito:

*“Buzzi non mi disse nulla, diceva solo che lui non c'entrava niente. Con me lui si è solo scagionato, lui era convinto che l'avessero fatta i Carabinieri e quelli dei servizi segreti, ma sono solo illazioni”*⁴⁸⁴.

D'altronde, quando si era trattato finalmente di accusare concretamente qualcuno, Buzzi, sotto le mentite spoglie di Angelo Falsaci, si era limitato ad accusare uno di quegli imputati che erano stati assolti, nonché tali Iotti e Lora, uno di Milano e uno di Lanciano⁴⁸⁵, senza far menzione di alcun militare.

Davvero poi non si comprende, come avrebbe potuto Delfino far incriminare e arrestare Buzzi, nell'ipotesi che questo fosse stato a conoscenza del coinvolgimento

⁴⁸³ In questo senso va interpretata e condivisa l'opinione espressa dai primi giudici nell'impugnata sentenza (pagg. 433 s.).

⁴⁸⁴ Si veda quanto confermato da Fumagalli nel corso dell'esame reso all'ud. cit., pag. 200.

⁴⁸⁵ In ordine alla lettera del 7.11.1980, inviata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, si rinvia al § 1.4. del Cap. 9°.

del generale nella strage, senza rischiare poi che lo stesso Buzzi potesse raccontare quella verità.

Ma tant'è, nel corso della discussione, alcune parti civili hanno adombrato la possibilità che, addirittura, Delfino avesse fatto trasferire Buzzi nel carcere di Novara, lasciando che colà potesse essere ucciso. E ciò avrebbe commesso, temendo evidentemente che Buzzi avrebbe potuto accusare i veri responsabili della strage. A tacer di ogni altra prevedibile considerazione che potrebbe formularsi in ordine alla irrilevanza probatoria di tale suggestiva supposizione, si deve rilevare come essa sia stata puntualmente smentita dalla Corte d'Ass. di Novara, la quale, pronunciandosi sull'omicidio di Buzzi, ha pure indicato sia coloro che assunsero l'iniziativa di richiedere e ottenere il trasferimento del detenuto presso la casa circondariale di Novara (alcuni parlamentari bresciani), sia le ragioni che avevano sollecitato tale trasferimento⁴⁸⁶.

Ragioni che vedevano in quel carcere piemontese l'unico attrezzato con un reparto riservato ai “*detenuti neri*”, idoneo quindi ad ospitare un ergastolano ritenuto fondatamente appartenente all'area dei “*neri*”.

Ragioni alle quali si aggiungeva pure l'urgenza, tenuto conto dell'interrogazione di alcuni parlamentari bresciani, “*i quali si erano detti sorpresi ed allarmati che un condannato all'ergastolo (quale il Buzzi) per un fatto gravissimo come la strage di Brescia fosse detenuto nelle carceri della medesima città in cui era avvenuto il fatto criminoso*”⁴⁸⁷.

Peraltro, la Corte d'Ass. d'App. di Brescia, nel processo a carico di Cesare Ferri e altri, ha precisato come Buzzi fosse stato contrario a tale trasferimento per motivi di salute e non per ragioni di sicurezza per la propria incolumità; inoltre, “*se avesse temuto per la propria vita lo avrebbe detto alla Direzione del carcere, che gli aveva già dimostrato la sua buona disposizione, dilazionando oltre il tollerabile*

⁴⁸⁶ Si veda la sentenza della Corte d'Ass. di Novara del 19.12.1985.

⁴⁸⁷ Anche la sentenza della Corte d'Ass. di Brescia del 23.5.1987 ha avuto modo di evidenziare come il trasferimento di Buzzi presso la casa circondariale di Novara fosse avvenuto su iniziativa e sollecitazione dei parlamentari bresciani.

*l'esecuzione dell'ordine impartito dal Ministero, a seguito della nota interpellanza dei parlamentari comunisti bresciani. Né avrebbe mancato di informare il Magistrato di Sorveglianza*⁴⁸⁸.

Del resto, Buzzi espresse timori per la propria incolumità⁴⁸⁹ *“non quando venne informato del suo trasferimento, ma molto più tardi, nei giorni immediatamente precedenti la partenza, dopo che i giornali diffusero la notizia della rivolta scoppiata nel carcere di Novara, nel corso della quale due detenuti furono impunemente ammazzati”*⁴⁹⁰.

Tralasciando, poi, quel che può e deve essere circoscritto entro l'area delle ipotesi suggestive, si deve qui sottolineare come la reale tipologia di condotta addebitata a Delfino, ancorché si sia sicuramente estrinsecata in plurimi atti abusivi (e non semplicemente eccedenti quelli ortodossi), non dimostri di per sé stessa - pur accostandola ai legittimi interrogativi sollecitati dai rapporti che Delfino manteneva con frange estremiste di destra - quella finalità ravvisata dagli appellanti.

Al riguardo, neppure può trascurarsi che quelle prime indagini, caratterizzate da una frenetica e spregiudicata attività investigativa, troppo marcatamente orientata, che ha poi finito per inquinare le risultanze probatorie, siano state avviate a carico di Buzzi su diretto impulso del giudice Arcai e non già dell'allora cap. Delfino.

Difatti, secondo quanto accertato nella sentenza istruttoria del 17.12.1980 con la quale il Giudice Istruttore di Brescia proscioglieva Bonati dal reato di strage, all'epoca le indagini si muovevano in quel modo poiché vi erano stati due presupposti logici costanti: 1) il possibile collegamento con la morte di Silvio Ferrari avvenuta 8 giorni prima⁴⁹¹ e 2) la visita (provata) di Ugo Bonati, per conto di

⁴⁸⁸ Si veda la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Brescia del 10.3.1989, pag. 324.

⁴⁸⁹ Si allude alle confidenze raccolte dall'avv. Lodi (*“ormai per me è finita, vado nella fatal Novara”*) e dalla madre (*“parto per la guerra, lì il meno che ti fanno ti tagliano la testa”*).

⁴⁹⁰ Si veda, ancora, la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Brescia del 10.3.1989, cit., pag. 325.

⁴⁹¹ E si noti che era stato proprio Buzzi a predisporre il volantino del 21.5.1974, con il quale si minacciava l'uso di *“bombe”* e *“mitra”* per vendicare la morte di Silvio Ferrari.

Buzzi, al giudice Arcai proprio la mattina della strage¹⁹².

In dettaglio, il giudice Arcai aveva sollecitato le indagini in tal senso (dunque, sugli amici di Bonati), poiché aveva ritenuto particolarmente strana quella visita la mattina della strage¹⁹³.

Vale qui richiamare la missiva del 6.6.1974 con la quale il giudice Arcai mostrava, già a quella data, di avvertire la necessità di indagare su Buzzi.

La missiva, diretta al comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Brescia, era del seguente tenore:

“Accertare, tenuto conto che il nome di Buzzi figura nell’agenda di Colli Mauro, ogni collegamento di Buzzi Ermanno col gruppo Fumagalli: inoltre sarà bene accertare i movimenti dello stesso Buzzi, nonché di Bonati Ugo e Carrera Natale, dal 19 maggio al 28 maggio e successivamente, nonché di Pederzani Paolo”¹⁹⁴.

Dalla relazione del 16.5.1975 inviata dal giudice Arcai al consigliere dr. Vino, si desume, inoltre, come ancor prima del 6.6.1974 il cap. Delfino fosse stato verbalmente informato della strana visita del Bonati.

In tale relazione il giudice Arcai così raccontava il brevissimo colloquio che aveva caratterizzato quella visita, avvenuta la mattina del 28.5.1974 poco dopo la strage:

“io: che desidera?”

Giovane: mi manda Buzzi, per dirle...

Io: che vuole Buzzi? Sa per caso qualcosa della strage?

Giovane: no, per dirle che quel quadro è stato bruciato.

Io: quale quadro? Ma che mi importa del quadro? Ma di a Buzzi che non rompa le scatole”.

Sempre in quella relazione, il giudice Arcai riferiva come durante la successiva trasferta a Rieti (evidentemente conseguente alla morte di Giancarlo Esposti a

¹⁹² Si rinvia alle pagg. 18 e 19 della citata sentenza.

¹⁹³ Prima ancora di questo fatto, il giudice Arcai aveva avuto modo di constatare come Buzzi fosse stato a conoscenza di un fatto riguardante estremisti di destra. In particolare, il fatto che alcuni di essi avessero deciso un “pestaggio” ai danni del magistrato, “a titolo di vendetta in relazione agli arresti e alla morte di Silvio Ferrari”: di questa decisione il giudice Arcai aveva informato il cap. Delfino (si veda la missiva del 25.5.1974).

¹⁹⁴ Vedasi la richiesta di accertamenti del G.I. dr. Arcai del 6.6.1974, in Buzzi 5, pag. Digit 718.

seguito del conflitto a fuoco con i carabinieri avvenuto il 30.5.1974 a Pian del Rascino, ove erano stati pure arrestati Danieletti e D'Intino) egli avesse ripensato alla predetta visita, osservando:

“Perché, proprio una decina di minuti dopo la strage, viene un messo di Buzzi per annunziarmi la distruzione di un quadro, che già lo stesso Buzzi mi aveva detto bruciato?”

Che cosa voleva il Buzzi nascondere?

E perché il Buzzi frequentava l'Ariston?”.

Quindi, aveva telefonato al cap. Delfino *“per consigliargli di tenere sotto controllo i familiari di Silvio Ferrari”* e, al ritorno da Rieti, aveva pure informato l'ufficiale della visita del messo di Buzzi.

Al cap. Delfino poi il giudice Arcai avrebbe raccomandato di sorvegliare il Buzzi. Da qui il *“lavoro ai fianchi”* del cap. Delfino, il quale, quasi a ritenere doveroso il suo successivo comportamento realizzato nei confronti di Buzzi, dichiarava apertamente, nel corso del dibattimento del primo processo, come tale lavoro ai fianchi avesse avuto per scopi:

- 1) ricostruire il gruppo che gravitava intorno a Buzzi;
- 2) trasferire l'indagine da quella sul Buzzi ladro di quadri e conoscitore di opere d'arte a quella sul Buzzi maneggiante esplosivi;
- 3) arrestare i membri del gruppo Buzzi per reati diversi da quello di strage.

Né può stupire, dunque, che, sulla scorta del sospetto che Buzzi potesse essere, quanto meno, a conoscenza di fatti collegati alla morte di Silvio Ferrari e alla successiva strage, il cap. Delfino il 9.6.1974, prima di iniziare una perquisizione a casa di Ferrari, nel notare Buzzi insieme ad Angelo Papa proprio presso la pizzeria *Ariston* (frequentata da Silvio Ferrari), avesse detto al giudice istruttore dott. Vio *“ricordati di questo incontro, ci potrà essere utile in futuro”*.

Nella stessa motivazione della sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Brescia del 2.3.1982 è stato chiaramente descritto il clima di pesante condizionamento entro il

quale quella macchina inquisitoria e giudiziaria era stata avviata contro Buzzi.

Un clima che vedeva, il 28 di ogni mese, tappezzati i muri cittadini di manifesti ove si leggeva “*Silenzio - Silenzio - Silenzio*”. Parole che evidentemente “*chiamavano in causa la polizia e la magistratura non tanto per rimarcarne la ignavia e la inettitudine quanto per insinuare che la loro azione era deliberatamente orientata a tener nascosti i colpevoli in ubbidienza ai superiori ordini del ‘palazzo’ (un anticipo delle successive roventi accuse di interferenza mosse agli organi dei Servizi Segreti)*”⁴⁹⁵.

Un clima all’interno del quale:

“*La polizia moltiplicava i suoi sforzi con il proposito di risolvere il caso ad ogni costo ed in tempi brevi: il che non giova né alla chiarezza delle idee né alla ortodossia dei metodi.*

Da parte loro i magistrati si convincevano che era necessario rimuovere i ‘macigni del silenzio’ e si disponevano al difficile compito in uno stato d’animo poco compatibile con la umiltà necessaria all’indagine e con la prudenza che garantisce libertà di movimento cioè il diritto di tornare indietro quando ci si accorge di aver sbagliato”⁴⁹⁶.

E proprio continuando ad utilizzare la sentenza più volte evocata dalle parti appellanti, possono poi essere qui utilmente rivisitati i successivi accadimenti.

Ermanno Buzzi - che già in data 15.11.1974 aveva segnalato l’esistenza, in un’abitazione di Gardone Val Trompia, di armi ed esplosivi e che, a causa di ciò, era già stato sospettato di aver una “*familiarità con cose del terrorismo*”⁴⁹⁷ - veniva arrestato, in data 3.1.1975, per resistenza a pubblico ufficiale.

Poiché nel baule della sua autovettura venivano rinvenuti oggetti rubati la notte dell’1.1.1975 a Osio Giuseppe di Montirone, il giudice istruttore emetteva nei suoi

⁴⁹⁵ Pag. 255 della citata sentenza.

⁴⁹⁶ Pagg. 255 e 256 della citata sentenza.

⁴⁹⁷ Si veda pag. 256 della sentenza della Corte d’Ass. d’App. di Brescia del 2.3.1982.

confronti mandato di cattura, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale¹⁹⁸, anche per furto aggravato.

Poiché, all'esito di una perquisizione in casa Papa veniva rinvenuta merce rubata ai danni di tale Ruggero di San Felice del Benaco, il giudice istruttore, in data 17.1.1975, emetteva mandato di cattura contro Papa Angelo e Papa Raffaele per concorso in furto aggravato.

Anche il Bonati veniva ristretto in carcere, su ordine di cattura del pubblico ministero, per il reato di furto aggravato (e ciò sulla scorta dell'esito di una perquisizione eseguita a casa del giovane e risalente al 23.5.1974, che aveva stabilito come il "famoso" quadro del Romanino fosse stato ivi nascosto per alcuni giorni). La denuncia che Luigi Papa, padre di Angelo e Raffaele, presentava contro Buzzi per aver indotto i suoi figli alla commissione di furti e per aver perpetrato abusi sessuali ai danni di Angelo e dell'altro figlio Antonio, giungeva all'esito dei colloqui avuti con il m.llo Carlo Arli, inviato da Delfino a casa Papa "*per vedere se per caso emergeva qualcosa di più grosso dei furti in relazione all'esplosivo ed anche alla strage*"¹⁹⁹.

La comparizione "*d'urgenza*" del denunciante, disposta dal giudice istruttore, imponeva (e allo stesso tempo consentiva) al m.llo Arli di notificare personalmente il relativo atto a Luigi Papa, il quale così, in quell'occasione, pronunciava "*la frase fatale*": "*mio figlio Domenico mi ha detto che Buzzi ha messo sei bombe in piazza della Loggia*".

Domenico Papa, dopo aver negato di aver fatto questa confidenza al padre e dopo essere stato incriminato per falsa testimonianza, riferiva che era stato il padre a dirgli di sapere che Buzzi aveva messo le bombe in piazza della Loggia.

E tale circostanza veniva riscontrata da Sergio Fusari, il quale dichiarava, a sua volta, che suo suocero Luigi Papa gli aveva detto di aver ascoltato, dalla stanza

¹⁹⁸ Reato del tutto insussistente, tenuto conto che poi il brig. Boni escluderà di aver ricevuto spinte e di essere caduto in terra.

¹⁹⁹ La singolarità della denuncia risiedeva soprattutto nella sua tardività, dal momento che Luigi Papa già da tempo aveva saputo dei furti e da almeno un mese aveva appreso degli abusi sessuali commessi su suo figlio Antonio.

accanto, una conversazione tra Buzzi, Angelo e Raffaele, nel corso della quale il primo aveva detto agli altri due di aver messo le sei bombe in piazza della Loggia. In dibattimento, poi, Luigi Papa avrebbe accusato il m.llo Arli di averlo convinto a fare quella dichiarazione, promettendogli di far uscire dal carcere i suoi figli e di consegnargli cinque paia di scarpe per sua moglie⁵⁰⁰.

Il giudice istruttore disponeva l'isolamento in carcere nei confronti di Ermanno Buzzi, Angelo Papa e Raffaele Papa, ancorché l'imputazione per furto a loro carico non lo avrebbe potuto consentire.

E così, a commento del fatto che Angelo Papa veniva interrogato in quella particolare condizione afflittiva per molte ore consecutive, la sentenza citata ha pure evidenziato:

“E’ giusto tener presente la gravità estrema dei fatti per i quali si procedeva, l’ansia di scoprire una traccia che potesse far luce, il timore di inquinamento delle prove ad opera di elementi interessati, ma era pur doveroso considerare che l’inquisito era un testimone (nemmeno un indiziato) di appena 18 anni, di levatura intellettuale palesemente scarsa, debilitato dall’isolamento, sottoposto alla fatica di ordinare i ricordi e le idee in una mente obnubilata dalla tormentosa morsa del sonno”⁵⁰¹.

Dopo 35 giorni di questo isolamento, si giungeva all'interrogatorio del 6.3.1975, durato quasi ininterrottamente 14 ore circa, nel corso del quale, dopo che, in una pausa, il cap. Delfino aveva avuto modo di colloquiare da solo con Angelo Papa, quest'ultimo finiva per rendere confessione.

E qui le versioni dei fatti sono differenti.

Angelo Papa racconterà: *“Il capitano Delfino mi chiamò in disparte e mi disse: noi sappiamo che Buzzi c’entra con la faccenda della strage; se tu ci dai notizie, se collabori per te c’è un regalo di dieci milioni. Per chi dà notizie c’è questo regalo. Ti assicuriamo che ti terremo in disparte, non preoccuparti, tu esci. Io dicevo che*

⁵⁰⁰ Il m.llo Arli ha recisamente negato di aver indotto Luigi Papa a rendere quella dichiarazione, tanto meno promettendogli cinque paia di scarpe (ud. del 6.5.2010, pag. 226).

⁵⁰¹ Pag. 268, sentenza Corte d'Ass. d'App. di Brescia del 2.3.1982.

non sapevo niente di questo fatto. Il capitano Delfino mi disse che dovevo confermare quello che mi dicevano i magistrati se volevo salvarmi”⁵⁰².

Delfino, invece, riferirà: “Ad un certo punto io mi venni a trovare solo in una stanza col detenuto mentre i due magistrati stavano camminando nel corridoio...Angiolino Papa era tutto rosso in faccia e continuava a bestemmiare ed imprecare. Gli dissi: cosa bestemmi a fare? Se anche ti promettessi di farti scappare, se anche ti promettessi la libertà provvisoria, se anche ti promettessi dieci milioni, cose del tutto impossibili, tu non risolveresti il tuo problema. Tu devi toglierti il rospo che hai sullo stomaco. A questo punto Papa Angelo, avvinghiandosi al mio braccio, mi disse: ‘La bomba l’ho messa io, me l’ha data Buzzi’. Interruppi il colloquio, aprii la porta della stanza e chiamai i magistrati. Penso che costoro abbiano visto il mio aspetto. Ero anch’io impallidito per l’emozione che la notizia mi aveva dato. Il mio colloquio con il Papa durò 10-15 minuti”.

Sono note le vicende che poi seguirono a tale confessione.

Qui interessa evidenziare come, dunque, da questo rapido *excursus* si colga immediatamente un dato obiettivo: quelle dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie pronunciate da Angiolino Papa non furono frutto dell’esclusivo intervento abusivamente esercitato dal cap. Delfino, atteso che tale opera s’inseriva all’interno di quel più complesso e inesorabile meccanismo mediante il quale il magistrato inquirente riteneva di agire per i fini di giustizia.

Era stato il giudice istruttore, infatti, a insinuare i primi sospetti nei confronti di Buzzi e a sollecitare Delfino a indagare sul medesimo.

Era stato il giudice istruttore che, violando la legge, aveva ordinato l’isolamento in carcere di Angelo Papa, il quale, invece, per la strage non era stato ancora inquisito.

Era stato il giudice istruttore che aveva tenuto sotto interrogatorio il giovane Angelo Papa, per 14 ore consecutive (sino alle ore 3.45 di notte), raccogliendo stranamente soltanto sette pagine e mezza di verbale.

⁵⁰² Interrogatorio del 18.4.1978 avanti la Corte d’Ass. di Brescia.

Era stato il giudice istruttore finanche a consigliare Angelo Papa di scrivere ai propri genitori la lettera/confessione del 21 luglio 1975⁵⁰³, contenente, anziché una disordinata esposizione dei fatti (più compatibile con la cultura e lo stato d'animo del giovane logorato dalla detenzione), *“un resoconto dettagliato che potrebbe benissimo figurare in un verbale di interrogatorio raccolto e messo a punto da una persona meticolosa”*⁵⁰⁴.

E' in questo drammatico contesto, verosimilmente caratterizzato da una disinvolta, quanto ostinata, condotta inquisitoria, che potrebbe leggersi l'ennesimo e riprovevole abuso: quello commesso da Delfino per costringere Angelo Papa a confessare.

Un abuso che (come quello eventualmente compiuto ai danni di Bonati o come quello eventualmente compiuto dal m.llo Arli nei confronti di Luigi Papa), foss'anche finalizzato a ricercare a tutti i costi un capro espiatorio, non dimostra necessariamente che sia stato consumato per proteggere altri soggetti potenzialmente sospettabili della strage di Brescia.

Volendo tenere unito il paradigma accusatorio del capo d'imputazione, per modo da ritenere la condotta ascritta a Maggi collegata a quella attribuita a Delfino, tanto meno risulta che vi sia alcuna prova che detto abuso sia stato perpetrato da quest'ultimo nella consapevolezza, all'epoca, che esistessero degli elementi a carico di Carlo Maria Maggi.

Il pubblico ministero appellante ha, in proposito, richiamato la circostanza che l'appunto informativo del SID di Padova allegato alla nota n. 4873 dell'8.7.1974 era stato conosciuto dal ten. col. Manlio Del Gaudio ben prima che fosse trasmesso al gen. Maletti. E poiché tra Del Gaudio e Delfino erano intercorse comunicazioni informali, ha ritenuto come *“assai probabile”* che il primo avesse informato di tale

⁵⁰³ Lo aveva incontestatamente dichiarato lo stesso Angelo Papa nel dibattimento del primo processo.

⁵⁰⁴ Pagg. 294 s. della citata sentenza. Peraltro, anche la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Venezia del 19.4.1995 (pag. 60) su tale missiva si è espressa in senso analogo (*“una lettera che è un 'estratto' della sua confessione; la lettera infatti... ricalca pedissequamente il racconto verbalizzato e si risolve in una confessione dei fatti brevemente esposta ai genitori”*).

appunto il secondo per i relativi approfondimenti.

Premesso che effettivamente, come è già stato spiegato, l'informativa in questione era venuta a conoscenza di Del Gaudio almeno in data 7.6.1974⁵⁰⁵, ritiene questa Corte di non poter condividere questo ragionamento, siccome basato su un fatto, quello che il suddetto Del Gaudio avrebbe specificamente informato Delfino della suddetta informativa, soltanto probabile.

Una probabilità, peraltro, pure particolarmente contenuta, a meno di non contraddire lo stesso dato probatorio dal quale il pubblico ministero ha fondato il suddetto ragionamento, ovvero il contegno omissivo e depistatorio che avrebbe tenuto il Del Gaudio nella vicenda.

Si vuol dire, in altri termini, come sia oltremodo arduo ipotizzare che il "golpista" Del Gaudio, se effettivamente, appresa quella informativa, sia rimasto dolosamente inerte, abbia poi avuto interesse a comunicarla, per di più: proprio al comandante dei carabinieri territorialmente competenti.

Per giungere a siffatta conclusione, invero, non vi sarebbe altra strada se non supporre necessariamente che Del Gaudio fosse in combutta con Delfino, al fine di proteggere gli ordinovisti veneti menzionati nella citata "velina".

Ma trattasi, all'evidenza di un'ardita affermazione che, fondandosi solo su meri sospetti e non già su solide basi probatorie, neppure il pubblico ministero appellante ha ritenuto di affacciare.

Peraltro, laddove pure fosse stata trasmessa da Del Gaudio quella informativa a Delfino, si torna alla precedente considerazione secondo la quale neanche vi è prova che le indagini territoriali eseguite sul bresciano Buzzi fossero assolutamente pretestuose, potendo al contrario giustificarsi proprio in ragione dei rapporti che lo stesso Buzzi aveva mantenuto con gli ordinovisti veneti citati nell'informativa.

In definitiva, ad avviso di questa Corte, il motivo d'impugnazione articolato dal pubblico ministero appellante, afferente le pressioni esercitate da Delfino per

⁵⁰⁵ Si rinvia a quanto illustrato al § 2.2. del Cap. 6°.

incriminare Buzzi, non risulta fondato per la parte in cui finisce per prospettare un preciso disegno avuto di mira dall'ufficiale, volto a depistare le indagini, in modo da ostacolare l'accertamento delle responsabilità penale degli ordinovisti veneti.

Si deve volgere, ora, la disamina al motivo di censura espresso dalle parti civili e avente ad oggetto la circostanza che i primi giudici avrebbero trascurato di valutare la rilevanza penale di quel comportamento persecutorio realizzato da Delfino, per la parte in cui esso avrebbe favorito Cesare Ferri, siccome non tempestivamente indagato.

L'osservazione delle parti civili è diretta a dimostrare che Delfino, nel ritardare per giorni la comunicazione all'autorità giudiziaria della notizia riguardante l'avvenuto riconoscimento, da parte di don Marco Gasparotti, di Cesare Ferri, nel giovane da lui notato proprio la mattina della strage nella chiesa di Santa Maria Calchera, avrebbe consentito allo stesso Ferri di fuggire all'estero.

Quando il 5.9.1974, rientrato in Italia, Cesare Ferri si era costituito, ormai sarebbe stato troppo tardi per eseguire indagini nei suoi confronti (es.: evitare la predisposizione di falsi alibi) e consentire a quel sacerdote di riconoscerlo con sicurezza (il Ferri era, infatti, tornato dimagrito, pallido, senza baffi e barba)⁵⁰⁶.

Osserva questa Corte come la doglianza si fondi sull'erroneo presupposto che sarebbe stato Delfino a ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria del fatto che don Gasparotti aveva riconosciuto quel giovane nella fotografia, raffigurante Ferri, pubblicata l'1.6.1974 su un quotidiano bresciano.

In verità, le testimonianze rese dal giudice Giovanni Arcai e dal m.llo Giovanni Toaldo portano a ritenere che fosse stato quest'ultimo ad aver appreso per primo la notizia direttamente da don Gasparotti e a non informare di ciò il cap. Delfino⁵⁰⁷.

⁵⁰⁶ Sul procedimento a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff, si richiama quanto sinteticamente illustrato al § 3. del Cap. I°.

⁵⁰⁷ Si veda il resoconto stenografico delle dichiarazioni rese dal giudice Arcai, in data 4.6.1997, alla Commissione Parlamentare Stragi del Senato, nonché quanto riferito da Toaldo in data 17.3.1975 al G.I. di Brescia dott. Simoni e in data 29.1.1987 avanti la Corte d'Ass. di Brescia, nel processo a carico di Cesare Ferri.

Incrociando le dichiarazioni rese da Toaldo e dallo stesso don Gasparotti⁵⁰⁸, si desume che il sacerdote, in data 10 o 12 giugno 1974, aveva confidato il fatto a don Pietro Faustini, il quale poi avrebbe successivamente riferito la notizia al m.llo Toaldo, da lui conosciuto in quanto parrocchiano proprio in quella chiesa.

Peraltro, il giudice Arcai (il quale procedette all'audizione di don Gasparotti in data 25.6.1974) riferì che, secondo quanto raccontatogli da Toaldo, il sacerdote non era convinto di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma era intenzionato a interpellare la Curia "*per stabilire se comparire o no per riferire questa notizia*"⁵⁰⁹.

Tanto appare sufficiente per non attribuire a Delfino un ritardo informativo (tanto meno doloso) all'autorità giudiziaria in ordine alle dichiarazioni di don Gasparotti e alla possibile sottovalutazione della c.d. "*pista*" Ferri.

Alla luce di tali considerazioni, infatti, non occorre neppure sottolineare come l'assoluzione di Cesare Ferri dal reato di strage (peraltro pronunciata con formula piena e non dubitativa, come invece erroneamente ritenuto dal difensore della parte civile Comune di Brescia⁵¹⁰) sia stata pronunciata, non solo all'esito delle dubitose dichiarazioni rese da don Gasparotti nell'immediatezza dei fatti e dell'alibi fornito dal medesimo, ma anche dell'incompatibilità dell'orario in cui era stato visto quel giovane dal sacerdote rispetto all'arrivo del corteo dei manifestanti, del servizio d'ordine e dei carabinieri, nonché del comportamento tenuto in chiesa dal giovane (tale da non passare inosservato).

In verità, l'imputazione formulata nei confronti di Francesco Delfino costituisce l'esempio più emblematico di quella contraddittorietà che ha segnato in questo procedimento il passaggio dalla fase delle lunghe e complesse indagini preliminari a quella del giudizio.

Non è qui in discussione il lodevole impegno profuso dal pubblico ministero nel

⁵⁰⁸ Verbale redatto in data 11.5.1984 avanti il G.I. di Brescia.

⁵⁰⁹ Sulle motivazioni psicologiche che determinarono don Gasparotti a tenere un atteggiamento dilatorio, si veda pure quanto evidenziato dalla Corte d'Ass. di Brescia, nella sentenza del 23.5.1987.

⁵¹⁰ Si veda pag. 146 dell'atto d'impugnazione.

corso delle indagini preliminari, laddove, nella faticosa opera di rintracciare una verità potenzialmente nascosta tra le pieghe e i sentieri di quelle intricate vicende legate alle trame del terrorismo nero, ha provveduto ad acquisire e recuperare una sterminata mole di deposizioni, interrogatori e documentazione, al fine di non lasciar nulla di intentato.

A risultare, invece, carente nell'impostazione sostenuta dalla pubblica accusa è stata la scelta di una chiara opzione accusatoria nel momento in cui da quell'imponente materiale probatorio avrebbe dovuto enuclearsi, sempre che fosse stato possibile, una lineare distribuzione di ruoli per ciascuno degli imputati, per modo che le rispettive condotte di essi avessero finito per comporre e innervare un'unica e consequenziale azione delittuosa.

Per contro, se si prescinde dalla pronta rivalutazione della posizione di Rauti, quel fine di non lasciar nulla d'intentato, perdurato nel giudizio avanti la Corte d'Assise di Brescia e finanche in questo secondo grado, ha finito per consegnare agli organi giudicanti, a dispetto dell'apparente unitarietà del capo d'imputazione, plurime e alternative ipotesi accusatorie.

Non si vede, invero, come possa conciliarsi l'accusa a Delfino se le riunioni cui egli avrebbe partecipato e che avrebbero avuto ad oggetto l'organizzazione dell'attentato non risultano essere né quelle di cui aveva parlato Digilio, né quelle menzionate da Tramonte.

Qui davvero il procedimento ha espresso la difficoltà probatoria di raggiungere la *"convergenza del molteplice"*, potendosi piuttosto configurare le *"divergenze del molteplice"*.

Né si vede, inoltre, come possa addebitarsi a Delfino una condotta delittuosa in concorso con Maifredi, se quest'ultimo viene imputato della custodia dell'ordigno destinato all'attentato, quando invece quel congegno, dal narrato di Digilio che supporterebbe lo stesso capo d'imputazione, non risulta consegnato al predetto Maifredi.

E neppure è dato di individuare una linea coerente in quella che avrebbe legato la posizione di Carlo Maria Maggi a quella di Francesco Delfino, tenuto conto che l'eventuale progetto golpista del secondo difficilmente avrebbe potuto collimare con quello eversivo del primo, siccome contrario all'intervento dei militari (come ha confermato Pietro Battiston).

Tanto meno questa coerenza sarebbe ravvisabile, laddove la persona di Buzzi, originariamente evocata come responsabile della strage sulla scorta delle dichiarazioni di Tramonte e poi comunque collegata a Maggi e all'attentato in ragione dei rapporti vuolsi con *Ordine Nuovo*, vuolsi con il gruppo milanese *La Fenice* controllato da Maggi, sarebbe poi ritenuta essere stata ingiustamente perseguita da Delfino, al quale in tal modo contraddittoriamente si contesta, in definitiva, di aver abusivamente indagato proprio colui (Buzzi) che avrebbe appoggiato quella stessa organizzazione eversiva responsabile della strage di Brescia.

Su questa incongruente prospettazione, germinante all'evidenza ingiustificate aspettative, si sono peraltro sovrapposte alcune generiche, quanto, suggestive accuse accessorie, ipotizzate da talune parti civili a carico dello stesso Delfino, quali il doloso lavaggio della piazza, l'omicidio di Esposti e l'omicidio di Buzzi.

Con minor tasso di inverosimiglianza si è, infine, affacciata, su iniziativa del difensore della parte civile Talenti Ugo, l'idea che la strage potrebbe essere stata concepita quale punizione-ritorsione nei confronti dei carabinieri (casualmente spostatisi in altro luogo a causa del maltempo rispetto alla colonna nei pressi della quale erano soliti stazionare), siccome accusati di tradimento per gli arresti eseguiti nei confronti dei componenti del *M.A.R.*, utilizzando quale infiltrato il Maifredi.

Senonché, anche sotto questo ennesimo profilo l'imputazione nei confronti di Delfino soffre un palese *deficit* di plausibilità, per la semplice ragione che a sgominare il gruppo del *M.A.R.* era stato proprio detto imputato, infiltrandovi, per l'appunto, proprio il Maifredi.

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si debbono ritenere infondati i motivi d'impugnazione formulati con riferimento alla posizione di Francesco Dellino, non rilevandosi nelle condotte tenute dall'imputato, vuolsi con riferimento ai rapporti intercorsi con gruppi di estrema destra, vuolsi con riferimento ai contatti avuti con Giovanni Maifredi, vuolsi con riferimento al perseguimento della "pista" Buzzi, alcuna prova che il medesimo abbia concorso alla realizzazione della strage di Brescia.

Tanto meno risulta provato che tale concorso si sarebbe attuato nei termini di cui al capo d'imputazione, e cioè *"partecipando a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento"*.

Consegue, anche per la posizione di tale imputato, la conferma dell'impugnata sentenza.